SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2000, n. **135.**

Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171;

Ritenuta l'opportunità di procedere, sulla base dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 989/1997 nell'adunanza generale del 29 maggio 1997, alla ripubblicazione integrale aggiornata della intera tabella delle circoscrizioni territoriali marittime in conseguenza delle modificazioni alla stessa apportate successivamente alla sua approvazione;

Ritenuta anche la necessità di apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Livorno e di Gallipoli, nonché dei circondari marittimi di Agropoli e Palinuro, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali;

Attesa altresì la necessità di accentrare i servizi della sezione staccata di Le Grazie accorpandoli a quelli del compartimento marittimo di La Spezia in funzione delle attuali esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 17/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, come modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, è abrogata e sostituita dalla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 31

TABELLA

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle provincie sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
	Sanremo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Province di: **Imperia (IM)**; **Cuneo (CN)**.
Imperia[1](1)		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso		Riva Santo Stefano Diano Marina	
	Alassio	Dal comune di Cerco escluso al comune di Loano incluso	Loano	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	Province di: **Savona (SV)**; **Alessandria (AL)**; **Asti (AT)**; **Torino (TO)**; **Aosta (AO)**.
Savona[2](2)		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle ligure	
Genova		Dal comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	Province di: **Genova (GE)**; **Piacenza (PC)**; **Pavia(PV)**; **Milano (MI)**; **Como (CO)**; **Sondrio (SO)**; **Varese (VA)**; **Novara (NO)**; **Vercelli (VC)**; **Verbania (VB)**; **Biella (BI)**; **Bergamo (BG)**; **Lecco (LC)**; **Lodi (LO)**.
	Santa Marghe-rita Ligure	Dal comune di Camogli escluso al comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	
La Spezia		Dal comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore	Province di: **La Spezia (SP)**; **Parma (PR)**; **Cremona (CR)**; **Reggio Emilia (RE)**; **Modena (MO)**.

[1]Con sezione staccata ad Imperia 2ª (Oneglia)

[2]Con sezione staccata a Vado Ligure

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Marina di Carrara		Dalla foce del Torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa	Provincia di Massa Carrara (MS).
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi incluso al comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi		Province di: Lucca (LU); Pistoia (PT).
Livorno		Dal comune di Vecchiano incluso al Fosso Camilla incluso, comprese le isole di Gorgona e di Capraia	Marina di Pisa Castiglioncello Vada Cecina Capraia (Isola)	Gorgona	Province di: Livorno (LI), escluse l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno ma comprese le isole di Capraia e di Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto) Pisa (PI); Firenze (FI); Arezzo (AR); Siena (SI); Grosseto (GR); Prato (PO).
	Piombino	Dal Fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	San Vincenzo	
	Porto S. Stefano[1]	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e di Giannutri	Giglio Castiglione della Pescaia Talamone Orbetello Porto Ercole	Marina di Grosseto Giannutri	
Portoferraio		Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano escluse le isole di Capraia, Gorgona, del Giglio e di Giannutri	Marciana Marina Porto Azzurro Rio Marina	Marina di Campo Monte Calamita Cavo Pianosa	Provincia di Livorno (LI), limitatamente all'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le isole di Capraia e Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto

[1] Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Civitavecchia		Dal comune di Montalto di Castro incluso al comune di Ladispoli incluso	Santa Marinella Ladispoli	Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia)	Province di: **Viterbo (VT);** **Terni (TR);** **Roma**, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprognano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano. Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma[1]		Dal comune di Fiumicino incluso alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene Torvaianica		Province di: **Roma**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Civitavecchia. **Latina** (LT) esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Gaeta **Rieti (RI).**
	Anzio[2]	Dalla Torre San Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia incluso	-	Sabaudia	
Gaeta	Terracina	Dal comune di San Felice Circeo incluso al comune di Sperlonga incluso	San Felice Circeo Sperlonga	Badino di Terracina	Provincia di **Latina** (LT), limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Spigno, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino,Saturnia, Terracina, Ventotene Provincia di **Frosinone** (FR)
		Dal comune di Sperlonga escluso al fiume Garigliano, comprese le isole Pontine e gli scogli vicini	Formia Ponza Ventotene	Scauri Le Forna (Ponza)	

[1] Con sezione staccata a Ostia Lido
[2] Con sezioni staccate a Nettuno e Rio Martino

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola Lacco Ameno Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di **Napoli (NA)**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia.
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			Provincia di **Caserta (CE)**
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone Castelvolturno Torre Gaveta Baia	Monte di Procida	
Napoli[1]		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, comprese le isole di Nisida e Capri	Capri		
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; **Benevento (BN).**
	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Province di: **Napoli (NA)**, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; **Avellino (AV).**
Castellamare di Stabia		Dal fiume Sarno al Comune di Positano	Meta Piano di Sorrento Sorrento Massalubrense	Vico Equense	
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano Amalfi Maiori Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di **Salerno (SA).**
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S.Maria di Castellabate Acciaroli		
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta Marina di Camerota Scario Sapri	Capitello	

[1]Con sezione staccata a Bagnoli

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA			
Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a Mare Scalea Diamante		Province di: **Potenza (PZ);** **Cosenza (CS), limitatamente ai comuni di:** Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pitrafitta, Rende, Rogiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, S.Benedetto Ullano, S. Fili, S. Giovanni in Fiore, S. Marco Ergentano, S. Martino di Finita, S. Pietro in Guarano, S. Stefano di Rogliano, S. Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S,. Lucido, S.Gineto, S. Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo, Fascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno. Papasidero, S. Agata d'Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Ninea, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da Sibari, Tortora, S. Maria del Cedro. **Vibo Valentia (VV);** **Catanzaro (CZ) limitatamente ai comuni di:** Carlopoli, Cicala Conflenti, Cortale, Cortinga, Decollatura, Fidalerna, Feroleto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Iacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta S.ta Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Mannelli.
	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S. Lucido	
		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera Marina	
Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Provincia di **Reggio Calabria (RC),** limitatamente ai Comuni di S. Pietro di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, Maropati, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova, Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte.

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE					
	GIURISDIZIONE LITORANEA				
Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA					
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso al comune di Casignano escluso	Bagnara Villa S. Giovanni Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco	Provincia di Reggio Calabria (RC) esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignano incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino Monasterace	
Crotone	Soverato	Dalla foce della Fiumara Assi al comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro Lido		Province di: Crotone (KR); Catanzaro (CZ), limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; Cosenza (CS), limitatamente ai comuni non compresi nel compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina. Reggio Calabria (RC) limitatamente al territorio del comune di Monasterace situato sulla sponda sinistra del Fiume Assi.
		Dal Comune di Sellia Marina al Comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina		
	Corigliano Calabro	Dal Comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica) a Nova Siri escluso	Cariati Trebisacce	S. Angelo di Rossano Monte Giordano	

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI BARI					
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: Taranto (TA); Matera (MA).
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di Lecce (LE).
	Otranto	Dal comune di Castro incluso al comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal comune di Lecce escluso al comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di Brindisi (BR).
Bari[1]	Monopoli	Da Fasano escluso al comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare	Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Caparso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del le Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
		Dal comune di Polignano a Mare escluso al comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		
Molfetta		Dal comune di Giovinazzo incluso al comune di Trani escluso	Bisceglie Giovinazzo		Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani.
	Barletta	Dal comune di Trani incluso al comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal comune di Margherita di Savoia incluso al comune di Vieste escluso	Margherita di Savoia		Provincia di Foggia (FG).
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al comune di Chienti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano Tremiti	

[1] Con sezioni staccate a Torre a Mare e Santo Spirito

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Termoli		Dal comune di Chieuti escluso al comune di San Salvo escluso			Province di: Campobasso (CB); Isernia (IS).
Pescara	Vasto	Dal comune di Fossacesia escluso alla foce del fiume Trigno			Province di: L'Aquila (AQ); Chieti (CH); Pescara (PE); Teramo (TE).
	Ortona	Dal comune di Fossacesia incluso al comune di Francavilla incluso		Marina di San Vito Francavilla	
		Dal Torrente Piomba al confine con il territorio comunale di Francavilla			
	Giulianova	Dalla foce del fiume Tronto escluso alla foce del torrente Piomba	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro		
San Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto alla foce del Chienti escluso	Cupra Marittima Porto San Giorgio	Grottammare Pedaso	Ascoli Piceno (AP).
Ancona[1]	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti incluso alla foce del torrente Musone		Porto Recanati	Province di: Macerata (MC); Ancona (AN); Perugia (PG).
		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia Numana		
Pesaro	Fano	Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Sejore	Marotta		Pesaro (PS).
		Dalla foce del fiume Sejore al torrente Tavollo	Gabicce a Mare		

[1] Con sezione staccata a Falconara Marittima

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Rimini		Dal torrente Tavollo incluso al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico Riccione Bellaria/Igea	Misano Adriatico	Province di: Rimini (RN); Forlì Cesena (FO).
Ravenna[1]		Dal comune di Cesenatico escluso al comune di Comacchio escluso	Cervia	Casalborsetti	Province di: Ravenna (RA); Bologna (BO); Ferrara (FE).
	Porto Garibaldi	Dal comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro	Goro	Volano	

[1] Con sezione staccata a Porto Corsini

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Chioggia		Dalla foce delo Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle Scardovari	Province di: Venezia (VE), limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona. Mantova (MN); Rovigo (RO).
Venezia[1]		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del porto di Chioggia alla sponda destra del fiume Sile-Piave Vecchia		Alberoni Burano Pellestrina	Province di: Venezia (VE) (esclusi i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona); Padova (PD); Verona (VR); Brescia (BS); Bergamo (BG); Trento (TN); Bolzano (BZ); Belluno (BL); Vicenza (VI); Pordenone (PN); Treviso (TV); Udine (UD), limitatamente ai comuni di Bordano, Cavazzo, Carnico, Folgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis
	Caorle	Dalla sponda sinistra del fiume Sile-Piave Vecchia alla foce del fiume Tagliamento	Jesolo		

[1] Con sezione staccata a Bibione

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa	Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Porto Nogaro		Province di: **Udine (UD)**, limitatamente ai comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria, Arsa, Bertiolo, Carlino, Castglion di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turniano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro Talmasons, Teor, Terzo di Aquileia Tor Viscosa, Varmo; **Gorizia (GO)** limitatamente al comune di Grado.
Monfalcone		Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) inclusa alla foce del Timavo (asse mediano)			Province di: **Udine (UD)** limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basigliano, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Cercivento, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faelis, Fagagna, Fleibano, Folgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimarco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Meretto di Tomba, Moggia Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravasoletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive D'arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Suttrio, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Trippo Carnico, Trippo Grande, Tricesimo, Trivignano, Udine, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio; **Gorizia (GO)** limitatamente ai comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Coglio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo	Muggia	Sistiana	Provincia di: **Trieste (TS)**.

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Porto Empedocle	Gela	Dalla foce del fiume Dirillo al torrente Canticaglione incluso			Province di: **Agrigento (AG)** **Caltanissetta (CL)**, limitatamente ai comuni di: Gela e Butera.
	Licata	Dalla foce del fiume Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra comprese le isole di Lampedusa e Linosa	Lampedusa	Siculiana Marina Porto Palo di Menfi Linosa	
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra alla foce del fiume Belice			
Mazara del Vallo		Dalla foce del fiume Belice a Punta Torrazza		Marinella	Provincia di **Trapani (TP)**, limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita.
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Provincia di **Trapani (TP)**, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo.
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana Marettimo Castellammare del Golfo	Levanzo Bonagia S. Vito lo Capo	
	Pantelleria	Isola di Pantelleria			
Palermo		Da Balestrate incluso a Capo Mongerbino escluso	Terrasini Isola delle Femmine Mondello	Balestrate Ustica (Isola)	Provincia di Palermo (PA).
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri			
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia	

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA — Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
Milazzo	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	Provincia di **Messina (ME)** limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Naso, Capo D'Orlando, Torrenova, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa.
		Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo	S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo d'Orlando	Castel di Tusa Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Torre di Faro Giardini	S. Teresa di Riva Letoianni Alì Terme	Provincia di **Messina (ME)** limitatamente ai comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio al Cantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: **Enna (EN)**; **Catania (CT)** limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S.Pietro Clarenza, S.Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Trecastagne, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Pozzillo Aci Castello	S. Maria la Scala Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: **Catania (CT)**, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA					
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini; **Ragusa (RG)**.
	Pozzallo[1]	Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	

[1] Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI					
Cagliari[1]	Oristano	Da Porto Alabe escluso a Capo Pecora escluso		Marceddì (Arborea)	Province di: **Cagliari(CA), Oristano (OR):** **Nuoro(NU), limitatamente ai seguenti comuni:** Aritzo, Arzana, Atzara, Autis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Dadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Ierzu, Laconi, Lanusci, Loceri, Lotzorai, Mammoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Olloiai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sordono, Talana,Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, Strisaili, Villanova Tulo,
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti vinciniori			
	S. Antioco	Da Capo Pecora incluso a Capo Teulada escluso, compresa l'Isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Olbia		Da Capo Montesanto escluso a Capo Bados escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei	Province di: **Nuoro (NU), limitatamente ai seguenti comuni:** Bitti, Budoni Dorgali, Galpelli, Irgoli, Loculi., Lodè, Lula, Nuoro,Oliena, Onani, Onifai, Orani, Orosei, Orotelli, Orune Osidda, Ottana, Posada S. Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè. **Sassari (SS), limitatamente ai seguenti comuni:** Alà dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti,Barchidda, Bono, Bottidda, Buddusò, Burgos, Bultei, Calangius, Esporlatu, Illorai, La Maddalena, Luogo Santo, Luras, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Palau, Pattada, S.Tresa di Gallura, Tempio Pausania.
	Golfo Aranci	Da capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena		
	La Maddalena	Da Capo Ferro incluso a Capo Testa incluso compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti	Palau	Santa Teresa di Gallura	
Porto Torres		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: **Sassari (SS), limitatamente ai seguenti comuni:** Aggius, Alghero, Ardara, Badesi, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula Florinas Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara Martis, Monteleone, Roccadoria, Mores, Muros, Nughedu di s. Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, S. Francesco d'Agliendu, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, S.Maria Coghinas, Stintino, Sorso, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Vignola, Villanova Monteleone. **Nuoro (NU), limitatamente ai seguenti comuni:** Birori, Bolotana, Borone, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Scano, Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a porto Alabe incluso	Porto Conte (Fertilia) Bosa	S. Nicolò dell'Argentiera	

VISTO:

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

[1] con sezione staccata di Sarroch

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, fra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d),* della legge n. 400/1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) - c) (*omissis*);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il testo dell'art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

— Il codice della navigazione è stato approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Circoscrizioni* del litorale *della Repubblica).* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952. Il testo degli articoli 1 e 2 è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956, è ora sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994 e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1999, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1999.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1250/1956 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1999, vedasi nelle note alle premesse.

00G0184

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 marzo 2000, n. **136.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell'articolo 4, lettera *c),* e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 22, comma 5;

Visto l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» ed, in particolare, i commi 1 e 3 dello stesso articolo;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 441, con il quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 143, recante «Disposizioni in materia di com-

mercio con l'estero», a norma del quale, in particolare, dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui era titolare Mediocredito centrale S.p.a. prevedendo altresì la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero;

Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, relativa agli aiuti *de minimis*;

Visto l'articolo 2, comma 1, della convenzione stipulata tra il Ministro del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998 ed approvata in pari data con decreto dello stesso Ministro concernente l'istituzione del «Comitato agevolazioni» quale organo deliberativo degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo indicati all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto l'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai sensi del quale il decreto di attuazione degli interventi agevolativi previsti al comma 5 dello stesso articolo, è adottato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, fissa la disciplina relativa al finanziamento agevolato delle spese derivanti dalla realizzazione:

a) di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) programmi di assistenza tecnica: l'insieme organico di interventi, nei confronti di un cliente, di un licenziatario, di una joint venture, di una propria impresa all'estero, finalizzati alla valorizzazione del prodotto, al trasferimento di know how, all'organizzazione dei processi produttivi o distributivi, alla formazione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le esportazioni;

b) studi di prefattibilità: le valutazioni e le analisi i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di definire e selezionare preliminarmente progetti di investimento in Paesi non appartenenti all'Unione europea connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

c) studi di fattibilità: le analisi, le indagini e le valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di elaborare un progetto di esportazione di beni o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento di tecnologia, ovvero in relazione all'aggiudicazione di commesse in Paesi non appartenenti all'Unione europea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nel diritto di gestire l'opera;

d) commessa: l'incarico per l'esecuzione di forniture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non facenti parte della Unione europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi connessi al diritto di gestire l'opera;

e) piccola media impresa (PMI): le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione della Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

f) periodo di realizzazione: il tempo concesso all'impresa per realizzare il programma o lo studio approvato. Esso decorre dalla data di concessione del finanziamento e termina, rispettivamente, sei mesi dopo, nel caso degli studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica;

g) periodo di utilizzo: il tempo concesso alle imprese per richiedere l'erogazione dell'importo finanziato. Esso ha inizio dalla data della stipula del contratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso di studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica;

h) legge 29 luglio 1981, n. 394: la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

i) legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3: la legge recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione alle imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali;

l) fondo: il fondo, istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e trasferito alla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilità sono utilizzate per il finanziamento degli interventi agevolativi disciplinati dal presente regolamento;

m) comitato: il comitato istituito presso la Simest S.p.a. in attuazione della convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi relativi alle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

n) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

o) ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;

p) Simest S.p.a.: Società italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (soggetto gestore).

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese italiane, nonché loro consorzi o associazioni.

2. Sono ammesse con priorità al finanziamento le richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro consorzi o associazioni; inoltre, in secondo luogo, sono ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. Allo scopo di dare attuazione a tali priorità, le domande delle suddette imprese sono accolte dal comitato in via preliminare.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per quanto riguarda gli studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, sono ammissibili al finanziamento agevolato, nei limiti del cinquanta per cento dell'importo, le spese a carico dell'impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda di finanziamento. Sono in particolare ammissibili al finanziamento agevolato le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare. Eventuali spese derivanti dalle operazioni di finanziamento della commessa sono ammissibili se relative alla fase di acquisizione del finanziamento stesso. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

2. Per quanto riguarda i programmi di assistenza tecnica, sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dell'impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda di finanziamento. Il contratto di assistenza deve risultare stipulato non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda stessa. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro un anno dalla data della delibera di approvazione del finanziamento. Nel quadro del programma di assistenza tecnica sono, in particolare, ammissibili al finanziamento agevolato le spese connesse all'installazione e messa in opera di macchinari o impianti, nonché quelle derivanti dall'attività di addestramento e di formazione, da viaggi e da soggiorni nel paese di destinazione del programma, e da altre spese, a condizione che risultino strettamente collegate al programma di assistenza.

3. Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, connessi alle esportazioni e agli investimenti italiani all'estero, sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dell'impresa inserite nel preventivo, che può comprendere, in particolare, salari od emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di fattibilità. Tale preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, è allegato alla domanda di finanziamento. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

Art. 5.

Importo massimo agevolabile

1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti è pari al:

a) 50 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* inserite nel preventivo approvato dal comitato;

b) 100 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* inserite nel preventivo approvato dal comitato.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.

3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di spesa è consentita una compensazione pari al massimo al 15 per cento di ciascun ammontare, fermo restando l'importo totale del finanziamento.

4. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica è pari ad un miliardo di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruità dell'importo di ciascun finanziamento è valutata dal comitato in relazione alla tipologia dell'esportazione o dell'investimento, nonché del mercato di destinazione.

5. L'importo massimo dei finanziamenti delle spese relative agli studi di fattibilità e di prefattibilità, di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 3, è pari a settecento

milioni di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruità delle singole richieste di finanziamento è valutata dal comitato anche alla luce del valore preventivato del progetto per il quale è realizzato lo studio di fattibilità o di prefattibilità ovvero del valore della commessa. Per lo stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilità e di prefattibilità per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro. Qualora le richieste di finanziamento di più studi di fattibilità e prefattibilità, relativi allo stesso investimento o commessa, comportino un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzionali.

6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non può comunque eccedere il limite massimo di 100.000 euro per un triennio, a favore di ogni singola impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta *de minimis*.

7. Nel quadro del presente regolamento, l'esposizione massima di ciascuna impresa nei confronti del fondo non può superare i cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro.

Art. 6.

Domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è redatta su apposito modulo, reperibile presso gli uffici del Ministero, della Simest S.p.a., nonché presso i rispettivi siti Internet. Il modulo è approvato dal comitato e riporta l'indicazione della documentazione da allegare. In particolare, gli allegati alla domanda sono i seguenti:

a) nel caso di richiesta di finanziamento di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse:

1) una relazione illustrativa dello studio da effettuare;

2) preventivo delle spese da sostenere;

3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;

4) se la realizzazione dello studio è affidata ad un'agenzia specializzata o ad altro soggetto, sono indicati anche il tipo di incarico, la sede e ragione sociale dell'agenzia prescelta;

b) nel caso di richiesta di finanziamento di programmi di assistenza tecnica:

1) una relazione illustrativa delle specifiche attività che saranno svolte per fornire i servizi di assistenza all'estero;

2) preventivo delle spese da sostenere;

3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;

4) se il programma è svolto tramite un operatore locale, sono indicati anche il tipo di accordo di collaborazione, il nominativo, l'ubicazione ed il settore di attività dello stesso;

5) nella domanda deve essere, comunque, specificata l'esportazione o l'investimento in relazione ai quali è previsto il programma di assistenza tecnica. L'esportazione o l'investimento possono essere stati effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. In tal caso, l'avvenuta esportazione o l'effettuazione di investimenti devono risultare da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente;

c) nel caso di domanda di finanziamento per studi di fattibilità collegati alle esportazioni o agli investimenti:

1) una relazione illustrativa dello studio di fattibilità finalizzato allo svolgimento di un programma di sviluppo delle esportazioni o alla realizzazione di un investimento sui mercati esteri;

2) preventivo delle spese da sostenere;

3) i bilanci dell'impresa richiedente relativi all'ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;

4) se lo studio è svolto tramite agenzia specializzata o altro soggetto, sono riportate le informazioni necessarie ad individuare la sede, la ragione sociale della stessa e la tipologia del contratto stipulato.

2. La domanda di finanziamento è presentata alla Simest S.p.a., che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Entro i successivi cinque giorni, il soggetto gestore comunica all'impresa la data di ricevimento, il numero di posizione attribuito alla domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ed i relativi termini.

Art. 7.

Istruttoria

1. La Simest S.p.a., quale responsabile dell'istruttoria, esamina le domande di finanziamento in ordine cronologico di arrivo. L'istruttoria è volta:

a) ad accertare la capacità economica e finanziaria dell'impresa in relazione al programma presentato;

b) a verificare la finanziabilità delle spese preventivate, nonché la validità economico-commerciale del programma di assistenza o dello studio di prefattibilità o di fattibilità in funzione dello sviluppo delle esportazioni e degli investimenti.

2. In merito alla validità economica e commerciale dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento e alla situazione dei mercati esteri di destinazione, la Simest S.p.a. può richiedere informazioni al Ministero, che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

3. La Simest S.p.a. può contestualmente chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa.

L'impresa provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni; qualora l'impresa non risponda nei termini previsti, la domanda viene archiviata.

4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla Simest S.p.a. sono sottoposte, all'esame del comitato, che delibera entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

5. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla data della relativa delibera del comitato.

Art. 8.

Tasso di interesse

1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.

Art. 9.

Contratto di finanziamento

1. Entro due mesi dalla data della comunicazione relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta alla Simest S.p.a. la documentazione necessaria per stipulare con la stessa Simest S.p.a. il contratto di finanziamento. La stipula ha luogo entro i trenta giorni successivi alla data di completamento della documentazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento

Art. 10.

Erogazione e relazioni finali

1. Nel caso di programmi di assistenza tecnica, la Simest S.p.a. eroga una quota pari al settanta per cento del finanziamento concesso, su richiesta dell'impresa, corredata della garanzia approvata dal comitato. La richiesta di erogazione è presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione è effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

2. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, l'impresa presenta la relazione finale ed il consuntivo delle spese sostenute, nonché l'eventuale richiesta, corredata della garanzia dovuta, dell'erogazione a saldo. La Simest S.p.a. verificata l'esistenza delle condizioni stabilite, effettua l'erogazione entro un mese dalla richiesta dell'impresa. La relazione finale deve illustrare le azioni svolte sulla base delle spese effettivamente sostenute, che nel consuntivo devono essere poste a raffronto con il preventivo approvato. La relazione ed il consuntivo sono sottoscritti dal legale rappresentante.

3. Nel caso di finanziamenti concessi per studi di prefattibilità e di fattibilità, il relativo importo è erogato per intero, su richiesta dell'impresa, corredata dalla garanzia approvata dal comitato, che deve essere presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione è effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

4. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, l'impresa presenta il consuntivo delle spese sostenute ed una relazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante, nei quali siano riportati i contenuti ed i risultati dello studio finanziato, nonché il raffronto fra spese preventivate e spese sostenute.

Art. 11.

Garanzie

1. L'impresa indica nella domanda di finanziamento, tra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa, fideiussione di consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore, pegno su titoli. La garanzia è prestata a fronte di ciascuna erogazione e svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalità stabilite al successivo comma 3 del presente articolo e all'articolo 12.

2. Il comitato in sede di concessione del finanziamento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dall'impresa nella domanda di finanziamento.

3. Le PMI, loro consorzi o raggruppamenti, a copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all'atto della richiesta di prima erogazione, per il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, più i relativi interessi. La garanzia è svincolata pro-quota dopo che l'impresa abbia rimborsato al fondo la metà dell'importo erogato.

Art. 12.

Rimborso del finanziamento

1. Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate.

2. Il finanziamento è rimborsato in sei rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilità e di fattibilità. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.

Art. 13.

Consuntivo ed esame del comitato

1. L'impresa beneficiaria tiene la documentazione, compresi gli studi effettuati, a disposizione per eventuali controlli da parte del Ministero e della Simest S.p.a.

2. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, il soggetto gestore sottopone al comitato una relazione che, oltre al consuntivo delle spese trasmesso dall'impresa, riporti il raffronto fra le spese sostenute e quelle preventivate e gli elementi per la valutazione dell'attività finanziata. Qualora il ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al comitato anche le relazioni redatte dal Ministero.

3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel preventivo approvato dal comitato; effettua controlli a campione richiedendo alle imprese la documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all'impresa della relativa delibera del comitato, in un'unica soluzione, dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente già rimborsate.

5. Il comitato delibera in merito al tasso di interesse e alle modalità di rimborso del finanziamento, ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 14.

Revoca

1. Il finanziamento è revocato, previa delibera del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione:

a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata;

b) della relazione finale, nonché del consuntivo delle spese sostenute di cui all'articolo 10.

2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del soggetto gestore.

Art. 15.

Controlli

1. Il ministero, anche mediante ispezioni in loco, può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il ministero può avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato, previa approvazione del programma, dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.

3. I risultati dei controlli sono trasmessi dal ministero al comitato per le valutazioni di competenza in merito alle condizioni di rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 16.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'esclusione delle garanzie.

2. Per il recupero delle somme dovute al Fondo, la Simest S.p.a. è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

Norme finali

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 71

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo del comma 5, lettere *a)* e *b)* dell'art. 22 del suddetto D.Lgs.:

«5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 60 per cento dell'importo le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di prefattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note al titolo.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 3:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».

— Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1981, n. 147, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n),* della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

2. Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede:

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

5. È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1986».

— Il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 441, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 novembre 1999, n. 280.

— Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto d'accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 25. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti, per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti

dalla legge di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvedere al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest S.p.a. della gestione degli interventi indicati al comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998.

«Art. 2. — 1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Decreto legislativo, n. 143/1998, è affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da due dirigenti del Ministero del commercio con l'estero, di cui uno con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentate designato dalle regioni, da un rappresentante designato dell'Associazione bancaria italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, il Comitato sarà integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del comitato. Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale della Simest S.p.a., nonché dirigenti della Simest S.p.a. autorizzati dal Comitato. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero sono nominati i componenti del Comitato e sono, altresì, fissati i compensi loro spettanti.

2. Il Comitato, in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi ai sensi della normativa vigente e delle successive modifiche o integrazioni della stessa nell'ambito della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo stabilite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998, e delle condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni e le eventuali modifiche delle stesse;

delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie, alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;

delibera su questioni di carattere generale e approva le circolari operative che disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni;

approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge ed in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle leggi citate in premessa. Il progetto di piano previsionale viene successivamente trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della segreteria del Comitato;

approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione;

delibera in ordine al documento di cui al successivo art. 4, comma 6, della presente Convenzione;

4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, eventualmente, modifica le vigenti delibere generali e circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via provvisoria».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

«6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5».

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1910, n. 227.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22, comma 6, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1981, n. 206.

— L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, è riportato in note alle premesse.

— Il comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101.

— Il decreto ministeriale 31 dicembre 1994, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304.

Nota all'art. 16:

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 1910.

00G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Raffaella Laraia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lagonegro (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 24 marzo 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Potenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1302/13-4/Gab. del 28 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lagonegro (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Raffaella Laraia.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A5815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998, che dispone che il direttore generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;

Considerato che il richiamato art. 15-*quinquies*, nel confermare al comma 2, lettera *a)*, il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, fa salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998;

Preso atto che lo stesso art. 15-*quinquies* rimette alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;

Visto l'art. 15-*undecies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni che estende la disciplina della dirigenza sanitaria al perso-

nale degli enti ed istituti classificati di cui all'art. 4, comma 12, dello stesso decreto, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intervenuta nella seduta del 16 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nella seduta del 17 marzo 2000;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresì, i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.

3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia nonché, limitatamente al corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale nazionale.

4. Le regioni definiscono le modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria prima di disciplinare le materie del presente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.

Attività libero-professionale

1. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata.

3. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attività libero-professionale intramuraria si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

4. L'attività libero-professionale, di cui ai comma precedenti, viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. La valutazione può essere riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni.

5. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento ed esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipes interessate.

Art. 3.

Categorie professionali

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Art. 4.

Soggetti ed enti destinatari

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale, dipendente dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, e al personale degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Salve le specificazioni e gli adattamenti previsti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate all'art. 2, che presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere e altre strutture di ricovero e cura convenzionate con l'Università, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria e extramuraria della dirigenza del Servzio sanitario nazionale, ivi compresi gli istituti normativi contrattuali di carattere economico, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e del presente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 5.

Organizzazione dell'attività intramuraria

1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri:

a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera *a)* vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni;

c) in relazione a quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, va indicato il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda; l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi all'interno e all'esterno dell'azienda è disposta previa contrattazione aziendale;

d) il personale di supporto all'attività libero-professionale va individuato e quantificato;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie;

f) vanno definite le modalità per le prenotazioni, attraverso un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto, per la tenuta delle relative liste di attesa e per le turnazioni del personale che svolge attività libero-professionale, nonché le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività, garantendo comunque all'attività istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero-professionale;

g) sulla base delle disposizioni attuative del comma 3 dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, sono fissati i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale;

h) vanno istituiti appositi organismi di promozione e verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda.

3. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

4. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall'art. 11.

5. Il personale che, da almeno un biennio alla data del presente atto di indirizzo e coordinamento, svolgeva attività libero-professionale in una disciplina equipollente può essere autorizzato dal direttore generale, sentito il collegio di direzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, a continuare la predetta attività fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina.

6. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria formulano proposte al collegio di direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica, dell'attività libero-professionale intramuraria. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, sono adottati nel rispetto delle modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 6.

Attività di ricovero

1. Nei presidi ospedalieri delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. La idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.

2. La disponibilità di posti letto per l'attività libero professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'art. 5, comma 3, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

3. Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, le aziende, in attuazione dell'atto aziendale di cui all'art. 5, reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

4. In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attività libero-professionale nonché alle dimensioni dell'azienda ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti, almeno per ciascuna area dipartimentale, di norma in una unica struttura. Nella stessa struttura devono, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

5. I posti letto, individuati per l'attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 7.

Attività ambulatoriale

1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale.

2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate.

3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività professionale specialistica.

4. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all'art. 2, comma 4, nel rispetto delle esigenze di servizio;

b) l'attività deve essere svolta in una unica sede nell'ambito del territorio della regione; qualora il dirigente interessato svolga, da almeno un biennio, attività professionale in più sedi della stessa regione, il direttore generale, sentito il collegio di direzione, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l'attivazione delle singole sedi, la prosecuzione dell'attività, oltre che nella sede ubicata nel territorio della U.S.L. territorialmente competente, anche in altra sede fino al 30 giugno 2001; la regione disciplina l'ambito territoriale in cui devono essere ubicati gli studi professionali dei dirigenti delle aziende ospedaliere nonché, per i dirigenti delle U.S.L.; gli specifici casi in cui può essere autorizzata la prosecuzione, fino al 30 giugno 2001, dell'attività in una sede ubicata nel territorio di una Unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza;

c) gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale sono definiti d'intesa fra l'azienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;

d) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'azienda per mezzo di un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto;

e) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, secondo il regolamento aziendale; la tariffa deve essere articolata in modo da evidenziare gli oneri per l'eventuale utilizzazione, preventivamente autorizzata, di altro personale sanitario da parte del dirigente e per la fornitura di dispositivi medici all'assistito (per esempio, manufatti protesici e/o ortodontici); i predetti oneri sono posti a carico dell'azienda che vi provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla concorrenza degli stessi;

f) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale, detratte, a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa, entro i successivi trenta giorni, nelle casse dell'azienda che provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli;

g) una quota della tariffa è acquisita dall'azienda, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in relazione alle varie tipologie di attività ed ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda.

5. La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Art. 8.

Attività aziendale a pagamento

1. L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regine di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

3. Con apposito atto aziendale, adottato nel rispetto delle modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4, ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, sono stabiliti per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero-professionale:

a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;

c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'atto aziendale di cui al comma 3 disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria già svolta, individualmente o in équipe, nell'ambito dell'azienda.

5. Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

Art. 9.

Altre attività professionali a pagamento

1. Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture in conformità al regolamento aziendale adottato nel rispetto delle modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall'azienda con le modalità stabilite dalla convenzione.

2. Con apposito atto aziendale, adottato nel rispetto delle modalità di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4, ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, sono stabiliti per le attività di cui al comma 1: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda conformemente ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, con bollettari forniti dall'azienda; la struttura, dedotte le quote di propria spettanza ai sensi della convenzione, versa settimanalmente all'azienda ed al dirigente le quote spettanti. La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettino messo a disposizione dall'azienda.

Art. 10.

Riduzione liste di attesa

1. Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, anche in attuazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.

2. Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il direttore generale, avvalendosi del collegio di direzione:

a) programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;

b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;

c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'azienda.

3. L'attività professionale di cui all'art. 8 resa per conto dell'azienda nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa. A tali fini nell'autorizzare lo svolgimento dell'attività l'azienda valuta l'apporto dato dal singolo dirigente all'attività istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa.

4. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi ai sensi dell'art. 12, i contratti aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

Art. 11.

Attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione

1. Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale. Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alle attività libero-professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione e degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizione del presente atto di indirizzo e coordinamento con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività.

3. Le attività libero-professionali individuali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dalle aziende nonché, in via straordinaria ai sensi dell'art. 7, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività professionale.

4. Il medico veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'azienda, all'esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste all'azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte. L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal direttore generale dell'azienda. Non è consentito, comunque, l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Le regioni prevedono specifici sistemi di controllo nei confronti del personale di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la specifica tipologia professionale.

Art. 12.

Attività di supporto

1. L'atto aziendale di cui all'art. 5 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro, a favore:

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;

b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Art. 13.

Attività diverse dall'attività libero-professionale

1. Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal presente atto di indirizzo e coordinamento, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazioni a comitati scientifici;

f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7, dell'art. 72, della legge n. 448 del 1998 e possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Art. 14.

Termini per l'attuazione

1. I direttori generali attuano le disposizioni di competenza in materia di attività libero-professionale entro il termine previsto dalla disciplina regionale e, comunque, non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo. La mancata assunzione delle iniziative configura le ipotesi e dà luogo alle sanzioni di cui al comma 11, dell'art. 72 , della legge n. 448 del 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

00A5836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 8717 del 29 aprile 2000 dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno con la quale è stato comunicato che, a causa delle operazioni relative alla installazione della nuova architettura della banca dati del catasto l'ufficio è stato chiuso al pubblico dal 17 al 21 aprile 2000;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno è accertato per il periodo dal 17 al 21 aprile 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Ascoli Piceno sono regolarmente riprese in data 26 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 maggio 2000

Il direttore compartimentale: MARINO

00A5816

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 2000.

Revoca alla società Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., in Pistoia, dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente gli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 30 aprile 1999, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori;

Visto il decreto 26 febbraio 1999 di autorizzazione provvisoria all'organismo di certificazione europea di Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., con sede in via Benedetto Croce, 29 - Pistoia;

Vista la nota del 6 ottobre 1999, prot. MF/mc, lett. 6/99 mf, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 ottobre 1999, prot. n. 757.802, con la quale l'organismo di certificazione europea Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., ha comunicato il recesso di tutti i soci e lo scioglimento della società stessa;

Considerato che alla data della suddetta nota del 6 ottobre 1999 la società ha altresì dichiarato di non aver effettuato alcuna operazione e di essere ancora inattiva;

Viste la copia del verbale di scioglimento della società Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., redatto dal notaio dott. Giulio Cesare Cappellini di Pistoia in data 4 novembre 1999 e la copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione alla competente Camera di commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, in data 30 novembre 1999, della domanda di scioglimento della società Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., trasmesse dal socio accomandatario della stessa società ing. Fabrizio Marini in data 13 aprile 2000, prot. Lett 183/2000, acquisite in atti di questo Ministero in data 2 maggio 2000, prot. n. 757.316;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa all'organismo di certificazione europea Tecnocert di Marini Fabrizio & C. S.a.s., è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A5827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Editorial, unità di Roma. (Decreto n. 28156).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editorial;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editorial, sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0099), per un massimo di due unità lavorative CIGS (due prepensionabili), per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5817

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 20 aprile 2000.

Attrezzatura informatica delle Società organismi di attestazione per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio. (Determinazione n. 24/2000).

L'AUTORITÀ

L'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, prevede che le S.O.A. (Società organismi di attestazione) devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.

Le caratteristiche dell'attrezzatura informatica sono definite nell'allegata scheda.

La struttura informatica delle S.O.A. dovrà essere aggiornata, se necessario, in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorità.

Inoltre, per soddisfare il requisito legale della forma scritta di documenti comunicati per via telematica, è opportuno che ciascuna S.O.A. si doti di firma digitale ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ed in attesa dell'attivazione della firma digitale, le informazioni comunicate dovranno essere crittografate secondo modalità concordate fra Autorità e ciascuna S.O.A.

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: GARRI

ALLEGATO

ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE S.O.A.

Architettura hardware e linee fisiche.

L'infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i database, dovrà essere in grado di garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilità dei dati, utilizzando, ove necessario, anche macchine gemellate.

Le apparecchiature che contengono i database devono essere protette da opportuni sistemi antintrusione (firewall), dei quali dovrà essere comprovata la sicurezza.

La comunicazione delle informazioni dovrà avvenire mediante linee fisiche digitali con velocità trasmissiva di almeno 64 Kbit/s. Il tipo di collegamento richiesto è l'ISDN. L'instradamento delle informazioni avverrà mediante idonea apparecchiatura telematica (router, scheda ISDN) corredata di appositi protocolli TCP/IP.

Di seguito vengono specificate con maggiore dettaglio le caratteristiche minime dell'attrezzatura Hw:

a) server:

uno o più server, secondo l'architettura scelta per realizzare il sistema, aventi processore con frequenza minima di 800 Mhz;

b) gruppo di continuità:

gruppo di continuità in grado di alimentare tutte le apparecchiature ad esso collegate per un tempo sufficiente a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura del sistema;

c) apparecchiatura per l'instradamento:

l'apparecchiatura per l'instradamento deve essere idonea alla struttura informatica della S.O.A. (router o scheda ISDN);

d) HUB:

nel caso in cui risultasse necessario, l'HUB dovrà essere di caratteristiche idonee;

e) firewall:

il firewall deve essere configurato sulla base delle indicazioni dello studio della sicurezza;

f) linea ISDN:

la linea ISDN dovrà avere velocità trasmissiva di almeno 64 Kbit/s.

Software.

Dovrà essere realizzato un database contenente tutte le informazioni di cui all'art. 27, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Il database dovrà inoltre contenere le informazioni relative alle istruttorie sulla qualificazione per consentire l'acquisizioni di informazioni necessarie per l'attività di vigilanza (art. 14, comma 2, art. 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Per l'acquisizione delle informazioni per via informatica, deve essere garantita all'Autorità l'accesso al database e l'utilizzazione di tutte le procedure di interrogazione implementate dalla S.O.A. stessa. Dall'accesso sono esclusi i dati relativi alla gestione delle S.O.A.

Dovranno essere installate le procedure di salvataggio dei dati e un meccanismo commerciale di protezione antivirus. Tutte le operazioni effettuate sulle basi dati dovranno essere automaticamente memorizzate dagli applicativi con l'indicazione dello userid dell'utente sotto la cui responsabilità è stato fatto l'accesso nonché dell'ora e della data dell'accesso.

Le S.O.A. dovranno realizzare un software in grado di estrarre dal proprio database i dati necessari per il casellario informatico di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 da inviare secondo il tracciato record sottoriportato:

Nome	Byte	Tipo
Ragione sociale	100	stringa
Sede	1000	stringa
Partita I.V.A.	10	stringa
N. di matricola di iscrizione C.C.I.A.A.	10	stringa
Rappresentanza legale	1000	stringa
Direzione tecnica	1000	stringa
Organi con potere di rappresentanza	1000	stringa
Categorie e importi conseguiti/posseduti	300	Matrice 48×2
Cifra di affari nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo del personale operaio nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo del personale tecnico nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo del personale diplomato/laureato nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero

Nome	Byte	Tipo
Costo degli ammortamenti tecnici nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo degli ammortamenti figurativi nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo dei canoni di attrezzatura tecnica nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione . .	10	numero
Natura e importo lavori eseguiti in ciascuna categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	300	Matrice 48×2
Elenco attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria	2000	stringa
Importo dei versamenti I.N.P.S. .	10	numero
Importo dei versamenti I.N.A.I.L.	10	numero
Importo dei versamenti casse edili	10	numero
Eventuale stato di liquidazione o cessazione attività	10	stringa
Eventuali procedure concorsuali pendenti	1000	stringa
Eventuali sentenze di condanna passate in giudicato	2000	stringa
Eventuali provvedimenti di esclusione gare	2000	stringa
Eventuali falsità nelle dichiarazioni per requisiti	2000	stringa
Altre notizie utili	2000	stringa
Denominazione S.O.A.	100	stringa

00A5782

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 aprile 2000.

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999. (Deliberazione n. 77/00).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del 19 aprile 2000,

Premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisce che l'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 3/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Viste la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, e la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha approvato modificazioni e integrazioni del regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Vista la delibera 29 dicembre 1998, n. 167/98, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999;

Vista la delibera 16 dicembre 1999, n. 190/99, con cui l'Autorità ha approvato variazioni e storni di somme con riferimento al bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999;

Ritenuto che il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 risponda ai criteri e agli obbiettivi generali a cui deve attenersi la medesima Autorità;

Delibera:

Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (allegato A);

Di approvare i documenti che accompagnano il rendiconto di cui sopra allegati al conto del bilancio e al conto del patrimonio e «Relazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999»;

Di destinare l'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 al capitolo di spesa denominato «Fondo compensazione entrate» del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 2000;

Di dare mandato al presidente affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 19 aprile 2000

Il presidente: RANCI

Allegato A

Autorità per l'energia elettrica e il gas

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 1999 - 31 DICEMBRE 1999

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481

31 marzo 2000

Autorità per l'energia elettrica e il gas - conto del bilancio (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
Rendiconto della gestione per l'esercizio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 - Spese (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	PREVISIONI - Variazioni	PREVISIONI - Definitive	SOMME IMPEGNATE - Pagate	SOMME IMPEGNATE - Rimaste da pagare	SOMME IMPEGNATE - Totale	DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI - Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/99
I			SPESE CORRENTI														
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**														
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.450.000.000	30.000.000	1.480.000.000	1.475.632.640	-	1.475.632.640	4.367.360	268.721.126	268.721.126	-	268.721.126	-	1.744.353.766	-
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	450.000.000	150.000.000	600.000.000	520.003.874	64.554.888	584.558.762	15.441.238	153.867.638	153.867.638	-	153.867.638	-	673.871.512	64.554.888
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000	(30.000.000)	270.000.000	225.864.209	39.414.264	265.278.473	4.721.527	11.782.500	11.542.500	240.000	11.782.500	(240.000)	237.406.709	39.414.264
			Totale categoria I	**2.200.000.000**	**150.000.000**	**2.350.000.000**	**2.221.500.723**	**103.969.152**	**2.325.469.875**	**24.530.125**	**434.371.264**	**434.131.264**	**240.000**	**434.371.264**	**(240.000)**	**2.655.631.987**	**103.969.152**
	II		**Personale in attività di servizio**														
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.000.000.000	(1.000.000.000)	8.000.000.000	7.144.180.041	572.390.454	7.716.570.495	283.429.505	90.017.644	89.162.523	855.121	90.017.644	(855.121)	7.233.342.564	572.390.454
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.650.000.000	(400.000.000)	3.250.000.000	1.763.161.344	444.152.040	2.207.313.384	1.042.686.616	377.078.855	377.078.855	-	377.078.855	-	2.140.240.199	444.152.040
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	(100.000.000)	200.000.000	141.598.635	23.822.578	165.421.213	34.578.787	9.163.277	9.163.277	-	9.163.277	-	150.761.912	23.822.578
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	1.020.623.047	28.063.771	1.048.686.818	1.313.182	110.668.026	110.668.026	-	110.668.026	-	1.131.291.073	28.063.771
			Totale categoria II	**13.800.000.000**	**(1.300.000.000)**	**12.500.000.000**	**10.069.563.067**	**1.068.428.843**	**11.137.991.910**	**1.362.008.090**	**586.927.802**	**586.072.681**	**855.121**	**586.927.802**	**(855.121)**	**10.655.635.748**	**1.068.428.843**
	III		**Personale in quiescenza**														
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	650.000.000	-	650.000.000	23.749.410	572.176.472	595.925.882	54.074.118	437.548.368	68.834.901	368.713.467	437.548.368	-	92.584.311	940.889.939
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	**650.000.000**	**-**	**650.000.000**	**23.749.410**	**572.176.472**	**595.925.882**	**54.074.118**	**437.548.368**	**68.834.901**	**368.713.467**	**437.548.368**	**0**	**92.584.311**	**940.889.939**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**														
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	1.200.000.000	(600.000.000)	600.000.000	27.949.867	441.200.000	469.149.867	130.850.133	767.649.800	481.059.200	286.590.600	767.649.800	(149.896.600)	509.009.067	577.894.000
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	1.100.000.000	(200.000.000)	900.000.000	274.067.517	130.855.100	404.922.617	495.077.383	400.029.833	291.796.065	108.233.768	400.029.833	(108.233.768)	565.863.582	130.855.100
		132	Canoni di locazione.	2.300.000.000	-	2.300.000.000	1.943.844.720	56.861.589	2.000.706.309	299.293.691	-	-	-	-	-	1.943.844.720	56.861.589
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	850.000.000	(100.000.000)	750.000.000	158.093.110	227.946.148	386.039.258	363.960.742	525.672.591	179.175.331	346.497.260	525.672.591	(600.009)	337.268.441	573.843.399
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	350.000.000	(50.000.000)	300.000.000	204.399.374	42.249.915	246.649.289	53.350.711	53.892.800	34.692.800	19.200.000	53.892.800	-	239.092.174	61.449.915
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	400.000.000	150.000.000	550.000.000	364.694.219	51.715.988	416.410.207	133.589.793	109.430.880	59.884.568	49.546.312	109.430.880	(853.000)	424.578.787	100.409.300
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	100.000.000	35.000.000	135.000.000	38.762.555	49.417.600	88.180.155	46.819.845	8.454.545	-	8.454.545	8.454.545	(5.395.345)	38.762.555	52.476.800
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000	(100.000.000)	200.000.000	116.346.313	11.507.474	127.853.787	72.146.213	10.839.446	10.630.246	209.200	10.839.446	(209.200)	126.976.559	11.507.474
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	1.050.000.000	(250.000.000)	800.000.000	320.518.443	199.941.656	520.460.099	279.539.901	158.547.540	153.427.540	5.120.000	158.547.540	(5.120.000)	473.945.983	199.941.656
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	500.000.000	-	500.000.000	392.430.070	7.810.320	400.240.390	99.759.610	43.035.200	26.235.200	16.800.000	43.035.200	-	418.665.270	24.610.320
		140	Spese casuali.	10.000.000	-	10.000.000	5.355.659	-	5.355.659	4.644.341	-	-	-	-	-	5.355.659	-
		141	Spese di rappresentanza.	200.000.000	(100.000.000)	100.000.000	31.489.287	22.954.600	54.443.887	45.556.113	27.868.071	2.143.300	25.724.771	27.868.071	(25.724.771)	33.632.587	22.954.600
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	400.000.000	-	400.000.000	156.139.151	60.264.374	216.403.525	183.596.475	24.160.853	20.600.000	3.560.853	24.160.853	(560.853)	176.739.151	63.264.374
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	250.000.000	-	250.000.000	122.207.615	4.705.332	126.912.947	123.087.053	2.634.460	-	2.634.460	2.634.460	(2.634.460)	122.207.615	4.705.332
		144	Vigilanza locali.	350.000.000	125.000.000	475.000.000	212.870.345	259.369.447	472.239.792	2.760.208	131.420.160	131.420.160	-	131.420.160	-	344.290.505	259.369.447
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	150.000.000	(50.000.000)	100.000.000	95.246.000	-	95.246.000	4.754.000	2.919.513	2.919.513	-	2.919.513	-	98.165.513	-
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000	(35.000.000)	165.000.000	161.525.984	-	161.525.984	3.474.016	-	-	-	-	-	161.525.984	-
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	1.041.450.213	861.607.804	1.903.058.017	296.941.983	558.540.226	290.576.783	267.963.443	558.540.226	(84.255.558)	1.332.026.996	1.045.315.689
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		149	Spese bancarie	30.000.000	(20.000.000)	10.000.000	917.173	164.400	1.081.573	8.918.427	227.201	203.400	23.801	227.201	(23.801)	1.120.573	164.400

Autorità per l'energia elettrica e il gas - conto del bilancio (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
Rendiconto della gestione per l'esercizio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 - Spese (in lire)

			Totale categoria IV	11.790.000.000	(995.000.000)	10.795.000.000	5.668.307.615	2.428.571.747	8.096.879.362	2.698.120.638	2.825.323.119	1.684.764.106	1.140.559.013	2.825.323.119	(383.507.365)	7.353.071.721	3.185.623.395
	V		**Trasferimenti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI		**Somme non attribuibili**														
		160	Fondo di riserva	1.620.603.724	3.495.000.000	5.115.603.724	-	-	-	5.115.603.724	-	-	-	-	-	-	-
		161	Fondo compensazione entrate	12.600.000.000	2.173.874.255	14.773.874.255	-	-	-	14.773.874.255	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	14.220.603.724	5.668.874.255	19.889.477.979	-	-	-	19.889.477.979	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE CORRENTI	42.660.603.724	3.523.874.255	46.184.477.979	17.983.120.815	4.173.146.214	22.156.267.029	24.028.210.950	4.284.170.553	2.773.802.952	1.510.367.601	4.284.170.553	(384.602.486)	20.756.923.767	5.298.911.329
II			SPESE IN CONTO CAPITALE														
	VII		**Costituzione di fondi**														
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**														
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.750.000.000	(1.000.000.000)	750.000.000	155.166.766	27.864.000	183.030.766	566.969.234	594.559.693	334.200.000	260.359.693	594.559.693	(1.277.261)	489.366.766	286.946.432
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	400.000.000	(200.000.000)	200.000.000	57.385.353	13.188.833	70.574.186	129.425.814	38.516.387	29.262.787	9.253.600	38.516.387	(2.846.300)	86.648.140	19.596.133
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità Spese per opere di ripristino e trasformazione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	2.150.000.000	(1.200.000.000)	950.000.000	212.552.119	41.052.833	253.604.952	696.395.048	633.076.080	363.462.787	269.613.293	633.076.080	(4.123.561)	576.014.906	306.542.565
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	(1.200.000.000)	950.000.000	212.552.119	41.052.833	253.604.952	696.395.048	633.076.080	363.462.787	269.613.293	633.076.080	(4.123.561)	576.014.906	306.542.565
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI														
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**														
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	200.000.000	-	200.000.000	18.000.000	-	18.000.000	182.000.000	-	-	-	-	-	18.000.000	-
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.600.000.000	-	4.600.000.000	3.347.368.694	678.959.306	4.026.328.000	573.672.000	605.747.666	605.747.466	200	605.747.666	(200)	3.953.116.160	678.959.306
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	50.000.000	-	50.000.000	17.383.185	4.595.338	21.978.523	28.021.477	1.307.325	1.307.325	-	1.307.325	-	18.690.510	4.595.338
			Totale categoria IX	4.850.000.000	-	4.850.000.000	3.382.751.879	683.554.644	4.066.306.523	783.693.477	607.054.991	607.054.791	200	607.054.991	(200)	3.989.806.670	683.554.644
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.850.000.000	-	4.850.000.000	3.382.751.879	683.554.644	4.066.306.523	783.693.477	607.054.991	607.054.791	200	607.054.991	(200)	3.989.806.670	683.554.644
			TOTALE GENERALE	49.660.603.724	2.323.874.255	51.984.477.979	21.578.424.813	4.897.753.691	26.476.178.504	25.508.299.475	5.524.301.624	3.744.320.530	1.779.981.094	5.524.301.624	(388.726.247)	25.322.745.343	6.289.008.538

Autorità per l'energia elettrica e il gas - conto del bilancio (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
Rendiconto della gestione per l'esercizio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 - Entrate (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/99
				PREVISIONI			SOMME ACCERTATE										
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1998	12.600.000.000	2.173.874.255	14.773.874.255	-	-	-	14.773.874.255	-	-	-	-	-	-	-
I			ENTRATE CORRENTI														
	I		Vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	II		Trasferimenti														
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	31.910.603.724	-	31.910.603.724	31.910.603.000	724	31.910.603.724	-	-	-	-	-	-	31.910.603.000	724
			Totale categoria II	31.910.603.724	-	31.910.603.724	31.910.603.000	724	31.910.603.724	-	-	-	-	-	-	31.910.603.000	724
	III		Redditi patrimoniali														
		102	Interessi attivi	250.000.000	150.000.000	400.000.000	234.326.366	132.171.629	366.497.995	33.502.005	117.066.196	111.661.176	5.405.020	117.066.196	-	345.987.542	137.576.649
			Totale categoria III	250.000.000	150.000.000	400.000.000	234.326.366	132.171.629	366.497.995	33.502.005	117.066.196	111.661.176	5.405.020	117.066.196	-	345.987.542	137.576.649
	IV		Entrate diverse														
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	50.000.000	-	50.000.000	44.344.632	-	44.344.632	5.655.368	-	-	-	-	-	44.344.632	-
			Totale categoria IV	50.000.000	-	50.000.000	44.344.632	-	44.344.632	5.655.368	-	-	-	-	-	44.344.632	-
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.210.603.724	150.000.000	32.360.603.724	32.189.273.998	132.172.353	32.321.446.351	39.157.373	117.066.196	111.661.176	5.405.020	117.066.196	0	32.300.935.174	137.577.373
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
	V		Alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	VI		Prelievo dai fondi speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Totale categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI														
			Partite di giro e contabilità speciali														
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	200.000.000	-	200.000.000	18.000.000	-	18.000.000	182.000.000	-	-	-	-	-	18.000.000	-
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.600.000.000	-	4.600.000.000	4.026.328.000	-	4.026.328.000	573.672.000	-	-	-	-	-	4.026.328.000	-
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	50.000.000	-	50.000.000	-	21.978.523	21.978.523	28.021.477	11.585.989	-	11.585.989	11.585.989	-	-	33.564.512
			Totale categoria VII	4.850.000.000	-	4.850.000.000	4.044.328.000	21.978.523	4.066.306.523	783.693.477	11.585.989	-	11.585.989	11.585.989	0	4.044.328.000	33.564.512
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.850.000.000	-	4.850.000.000	4.044.328.000	21.978.523	4.066.306.523	783.693.477	11.585.989	-	11.585.989	11.585.989	0	4.044.328.000	33.564.512
			TOTALE GENERALE	49.660.603.724	2.323.874.255	51.984.477.979	36.233.601.998	154.150.876	36.387.752.874	15.596.725.105	128.652.185	111.661.176	16.991.009	128.652.185	0	36.345.263.174	171.141.885

Autorità per l'energia elettrica e il gas - conto del bilancio (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
Rendiconto della gestione per l'esercizio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 - Quadro riassuntivo (in lire)

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI – Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/99
RIASSUNTO DELLE ENTRATE														
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1998	12.600.000.000	2.173.874.255	14.773.874.255	-	-	-	14.773.874.255	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II - Trasferimenti	31.910.603.724	-	31.910.603.724	31.910.603.000	724	31.910.603.724	-	-	-	-	-	-	31.910.603.000	724
Categoria III - Redditi patrimoniali	250.000.000	150.000.000	400.000.000	234.326.366	132.171.629	366.497.995	33.502.005	117.066.196	111.661.176	5.405.020	117.066.196	-	345.987.542	137.576.649
Categoria IV - Entrate diverse	50.000.000	-	50.000.000	44.344.632	-	44.344.632	5.655.368	-	-	-	-	-	44.344.632	-
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	32.210.603.724	150.000.000	32.360.603.724	32.189.273.998	132.172.353	32.321.446.351	39.157.373	117.066.196	111.661.176	5.405.020	117.066.196	0	32.300.935.174	137.577.373
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.850.000.000	-	4.850.000.000	4.044.328.000	21.978.523	4.066.306.523	783.693.477	11.585.989	-	11.585.989	11.585.989	0	4.044.328.000	33.564.512
TOTALE ENTRATE	49.660.603.724	2.323.874.255	51.984.477.979	36.233.601.998	154.150.876	36.387.752.874	15.596.725.105	128.652.185	111.661.176	16.991.009	128.652.185	0	36.345.263.174	171.141.885

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totale	DIFFERENZE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI – Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/99
RIASSUNTO DELLE SPESE														
TITOLO I - SPESE CORRENTI														
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.200.000.000	150.000.000	2.350.000.000	2.221.500.723	103.969.152	2.325.469.875	24.530.125	434.371.264	434.131.264	240.000	434.371.264	(240.000)	2.655.631.987	103.969.152
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	13.800.000.000	(1.300.000.000)	12.500.000.000	10.069.563.067	1.068.428.843	11.137.991.910	1.362.008.090	586.927.802	586.072.681	855.121	586.927.802	(855.121)	10.655.635.748	1.068.428.843
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	650.000.000	-	650.000.000	23.749.410	572.176.472	595.925.882	54.074.118	437.548.368	68.834.901	368.713.467	437.548.368	-	92.584.311	940.889.939
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.790.000.000	(995.000.000)	10.795.000.000	5.668.307.615	2.428.571.747	8.096.879.362	2.698.120.638	2.825.323.119	1.684.764.106	1.140.559.013	2.825.323.119	(383.507.365)	7.353.071.721	3.185.623.395
Categoria V - Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VI - Somme non attribuibili	14.220.603.724	5.668.874.255	19.889.477.979	-	-	-	19.889.477.979	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	42.660.603.724	3.523.874.255	46.184.477.979	17.983.120.815	4.173.146.214	22.156.267.029	24.028.210.950	4.284.170.553	2.773.802.952	1.510.367.601	4.284.170.553	(384.602.486)	20.756.923.767	5.298.911.329
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	(1.200.000.000)	950.000.000	212.552.119	41.052.833	253.604.952	696.395.048	633.076.080	363.462.787	269.613.293	633.076.080	(4.123.561)	576.014.906	306.542.565
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	4.850.000.000	-	4.850.000.000	3.382.751.879	683.554.644	4.066.306.523	783.693.477	607.054.991	607.054.791	200	607.054.991	(200)	3.989.806.670	683.554.644
TOTALE SPESE	49.660.603.724	2.323.874.255	51.984.477.979	21.578.424.813	4.897.753.691	26.476.178.504	25.508.299.475	5.524.301.624	3.744.320.530	1.779.981.094	5.524.301.624	(388.726.247)	25.322.745.343	6.289.008.538

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 1999 10.300.300.617

AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 1999 11.022.517.831

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 1999 (art. 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO

1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 (in lire)

ATTIVO

CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/98	26.137.953.760	
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 1999	11.022.517.831	
TOTALE LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/99		**37.160.471.591**
RESIDUI ATTIVI:		**171.141.885**
BENI MOBILI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		**1.154.220.848**
BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO:		
Attrezzature informatiche e software		289.004.400
Mobili e arredi		23.044.366
Macchine d'ufficio		3.384.000
Impianti e sistemi telefonici		173.610.000
Materiale bibliografico		84.746.140
TOTALE BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO		**573.788.906**
TOTALE ATTIVO: (lire)		**39.059.623.230**

PASSIVO:

RESIDUI PASSIVI:		**6.289.008.538**
di cui Trattamento per fine rapporto	940.889.939	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		1.728.009.754
Fondo compensazione entrate		20.742.304.321
Avanzo di amministrazione al 31/12/99		10.300.300.617
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		**32.770.614.692**
TOTALE PASSIVO		**39.059.623.230**

00A5830

REGIONE CAMPANIA

ORDINANZA 13 aprile 2000.

Disciplina della gestione e dello smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio campano. (Ordinanza n. 103).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della giunta regionale della Campania è stato nominato commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Viste le ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile con le quali si è provveduto alla integrazione della predetta ordinanza n. 2425/96;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 con la quale è stata approvata la stesura finale del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2560 del 2 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2 della suddetta ordinanza n. 2948/99 che recita: «Il commissario delegato - presidente della regione Campania, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Campania. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22,e successive modifiche ed integrazioni, che individua quale finalità della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di «ridurre i movimenti dei rifiuti», permettendo «lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, ..., tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti»;

Visto altresì il comma 5, dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 22/1997 che ha sancito che dal l° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Ritenuto necessario, in adempimento delle disposizioni sopra richiamate, provvedere disciplinare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio campano, anche al fine di favorire, nei limiti delle potenzialità impiantistiche presenti, lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio della regione Campania nell'ambito dello stesso territorio regionale per ridurre i movimenti dei rifiuti tra le varie aree nazionali;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 6144/ARS/DI/UDE del 3 aprile 2000, acquisita al prot. n. 2745/CD del 4 aprile 2000;

In virtù dei poteri conferiti con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti citate;

Dispone:

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

a) è fatto assoluto divieto di introdurre in Campania, a qualsiasi titolo e così come definiti nell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche:

i rifiuti urbani, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni;

i rifiuti speciali, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni;

i rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni;

b) è consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di recupero esercitati in Campania, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, punto 1.12 dell'ordinanza n. 2948/99, che impegni il gestore stesso:

ad assicurare il recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali destinati al recupero aventi ad oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio campano fino a capacità operativa dell'impianto stesso e con priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti più prossimi all'impianto di recupero;

a praticare per il recupero dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di recupero della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialità dell'impianto;

a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, al commissario delegato, al prefetto della provincia territorialmente competente ed alla provincia territorialmente competente, la provenienza, la tipologia e la quantità dei rifiuti recuperati provenienti da fuori regione;

gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di recupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli di intesa, stipulati tra il commissario delegato ed i soggetti titolari della gestione degli impianti saranno di volta in volta trasmessi al prefetto ed all'amministrazione provinciale territorialmente competenti.

c) è fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali, prodotti nella regione Campania e destinati al recupero, di destinare agli impianti di recupero in esercizio nella regione Campania i rifiuti prodotti nel territorio regionale, a parità di condizioni economiche complessive rispetto al recupero in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di recupero;

d) il presidente dell'amministrazione provinciale competente provvederà alla diffusione, presso gli enti locali e presso tutti i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati fra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di recupero concernenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorità del recupero dei rifiuti prodotti in Campania, con l'indicazione del regime tariffario praticato per il recupero di tali rifiuti;

e) la vigilanza sull'applicazione del divieto di cui al precedente punto *a)* è affidata al prefetto della provincia territorialmente competente;

f) per le riscontrate violazioni al presente provvedimento da parte dei soggetti interessati si disporrà:

a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale e per gli ulteriori reati di cui dovessero ricorrere i presupposti;

ad adottare i provvedimenti sanzionatori per i provvedimenti autorizzativi di propria competenza;

ad attivare gli organi competenti per i procedimenti autorizzativi o di iscrizione o di concessione dei servizi per la comminatoria delle relative sanzioni;

ad attivare il procedimento amministrativo di sequestro e di confisca dei siti, dei beni e degli impianti utilizzati per lo smaltimento illegale dei rifiuti, nonché, i procedimenti di messa in sicurezza bonifica e risarcimento del danno ambientale determinatosi con le condotte adottate in violazione sia alla presente ordinanza, che delle norme in tema di smaltimento e gestione del ciclo dei rifiuti;

g) il presente provvedimento ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

h) i disposti in difformità ed in contrasto al presente provvedimento sono da ritenersi abrogati;

i) il presente provvedimento sarà notificato ai prefetti della regione Campania, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, alle camere di commercio, industria ed artigianato campane, ai presidenti dei consorzi di bacino;

j) il presente provvedimento sarà notificato altresì al sub commissario ex art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2948 del 25 febbraio 1999;

k) il presente provvedimento sarà inviato al Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità;

l) il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Campania e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La struttura commissariale curerà l'applicazione della presente disposizione.

Napoli, 13 aprile 2000

Il presidente: Losco

00A5829

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

CIRCOLARE 10 maggio 2000, n. **7**.

Rettifica al testo della circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del Ministero della sanità, recante note esplicative al decreto ministeriale 1° settembre 1998, recante disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose).

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confindustria
Alla Federchimica
Alla Unionchimica
Alla Assovetro

Essendosi riscontrate alcune imperfezioni nel testo della circolare indicata in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2000, si riportano, di seguito, le correzioni ritenute necessarie al fine di evitare un'errata interpretazione di alcune parti del testo medesimo.

«Nel paragrafo "Note", alla voce "Nota R", riportata nella seconda colonna della pagina 55 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto "... alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato ...", leggasi "... alle fibre il cui diametro medio geometrico ponderato ..."; inoltre, sempre nel paragrafo "Note", alla voce "Nota Q", nella seconda colonna della pagina 56, dove è scritto "... un saggio di tossicità inalatoria a 90 giorni o un saggio di cancerogenicità per via inalatoria a lungo termine o il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla Nota Q, per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria, almeno una fra quelle citate nella Nota Q, per le lane minerali ...", leggasi "... un saggio di tossicità inalatoria a 90 giorni o un saggio di cancerogenicità per via inalatoria a lungo termine e il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla Nota Q, per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria, per le lane minerali ..."».

Il direttore generale: Oleari

00A5807

SIMEST - SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 11 maggio 2000, n. **5/2000.**

Concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4, e successive modificazioni.

Egregio operatore,

La informiamo che il 10 maggio 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 il decreto 1° marzo 2000, n. 113, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante criteri, condizioni e modalità per la concessione dell'agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni.

In relazione a tale decreto - che entrerà in vigore il 25 maggio 2000 - il comitato agevolazioni della SIMEST S.p.A. ha approvato la circolare operativa e relativi allegati, tra i quali anche il modulo di domanda, come previsto dall'art. 8 del decreto medesimo. La circolare, qui trasmessa in allegato, è disponibile anche sul sito Internet di SIMEST (http://www.simest.it).

In proposito riteniamo utile evidenziarLe le innovazioni più significative introdotte dal nuovo decreto e dalla circolare operativa. Esse riguardano, in particolare:

- *finanziamenti agevolabili*: possono essere accordati da qualsiasi banca (in precedenza i finanziamenti erano concessi soltanto dal Mediocredito Centrale);

- *contributi agli interessi*: sono corrisposti direttamente alle imprese - nella misura del 50% del tasso di riferimento - a fronte di finanziamenti relativi alla quota di partecipazione al capitale in società all'estero (in precedenza i contributi erano erogati al Mediocredito Centrale per i finanziamenti da questo concessi a tasso agevolato);

- *tipologia degli investimenti agevolabili*: acquisizione di quote in società o imprese all'estero - non necessariamente a capitale misto - non ancora costituite o già costituite in Paesi non appartenenti all'Unione europea (in precedenza l'agevolazione era limitata alla partecipazioni in imprese a capitale misto);

- *percentuale agevolabile del finanziamento*: è stata elevata al 90% della quota di partecipazione dell'impresa italiana, limitando tuttavia l'applicazione di tale percentuale ad una partecipazione fino al 51% del capitale dell'impresa estera (in precedenza era pari al 70% della partecipazione);

- *limiti di importo*: è fissato un limite massimo per anno di finanziamenti ammissibili all'agevolazione pari a 75 miliardi per impresa ed a 150 miliardi per gruppo economico (in precedenza i limiti fissati dal Mediocredito Centrale andavano da un minimo di 5 miliardi per piccola/media impresa per iniziativa ad un massima di 60 miliardi per gruppo economico di grandi imprese);

- *procedure per l'invio del modulo di domanda*: per favorire l'impresa nella presentazione della domanda di agevolazione del finanziamento, la SIMEST invia, con la comunicazione della delibera di partecipazione all'impresa, anche il modulo di domanda già pre-compilato con i dati in suo possesso; una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST.

Nel ricordarLe che tutta la documentazione relativa agli interventi ai sensi della legge 100/1990 è disponibile sul sito Internet della SIMEST (httn://www.simest.it), cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

ALLEGATI

CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE SUI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ITALIANE IN SOCIETÀ O IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 24 APRILE 1990 N. 100, ART. 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

La presente circolare, approvata dal comitato agevolazioni (di seguito comitato) istituito presso la SIMEST S.p.a. (di seguito SIMEST, definisce i criteri, le modalità e le procedure per poter accedere all'agevolazione prevista per i finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, precisando quanto non espressamente evidenziato nella legge di agevolazione e nelle relative disposizioni di attuazione.

La circolare è stata predisposta in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 113 del 1° marzo 2000.

In base a quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3, di detto decreto ministeriale n. 13/2000:

a) le disposizioni del decreto ministeriale 113/2000 si applicano alle operazioni per le quali al 25 maggio 2000, data di entrata in vigore dello stesso decreto, non è ancora intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione.

Conseguentemente, a tali operazioni si applica integralmente la presente circolare. Qualora, per le stesse operazioni, alla data del 25 maggio 2000 sia già pervenuta domanda di agevolazione alla SIMEST o al Mediocredito Centrale, la richiesta di intervento deve essere perfezionata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare;

b) le disposizioni dei decreto ministeriale 113/2000 - e, pertanto, quanto previsto dalla presente circolare - si applicano, inoltre, alle operazioni per le quali alla data del 25 maggio 2000 non è ancora pervenuta domanda di ammissione all'agevolazione ma è già intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione a condizione che la domanda di agevolazione, redatta sul modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare, pervenga alla SIMEST entro tre mesi dal 25 maggio 2000;

c) le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 500, continuano ad applicarsi invece, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 143/1998, alle operazioni

per le quali alla data del 25 maggio 2000 è già intervenuta la delibera positiva del consiglio di amministrazione della SIMEST relativa all'acquisizione della partecipazione ed è già pervenuta domanda di ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale o alla SIMEST. Tale domanda, che può riguardare anche partecipazioni in imprese estere non a capitale misto, deve essere perfezionata utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare. Per il riconoscimento dell'intervento agevolativo su dette operazioni, si applicano le procedure previste dalla presente Circolare, fermi restando i limiti d'importo massimo agevolabile previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 500/1997.

Ne deriva che:

1. tutti gli interventi agevolativi approvati successivamente alla data del 25 maggio 2000 sono concessi dalla SIMEST direttamente all'impresa richiedente, sia nel caso di applicazione del decreto ministeriale 500/1997 che nel caso di applicazione del decreto ministeriale 113/2000; a tal fine le domande già presentate devono essere perfezionate utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 della presente circolare;

2. le operazioni di cui alla precedente lettera *c)* con domanda di ammissione all'agevolazione al Mediocredito Centrale, continuano ad essere ammissibili all'intervento agevolativo ai sensi del decreto ministeriale 500/1997 anche qualora l'impresa richiedente ottenesse il finanziamento da una banca diversa dal Mediocredito centrale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 aprile 1990, n. 100, art. 4;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, art. 20;

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 1° marzo 2000, n. 113.

PARTE I

MODALITÀ GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società e imprese all'estero (in seguito imprese all'estero), in Paesi diversi da quelli della Unione europea, partecipate dalla SIMEST.

2. Finanziamenti ammissibili all'agevolazione.

Sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti, concessi da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero sia di nuova costituzione sia già costituite, in quest'ultimo caso sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale sia attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote. Detti terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo all'acquirente.

Qualora i soggetti beneficiari acquisiscano quote di capitale di rischio aggiuntive in imprese all'estero già partecipate, l'ammissione all'agevolazione dei finanziamenti a fronte delle quote aggiuntive è subordinata all'avvenuto totale versamento delle quote precedenti.

L'acquisizione di quote di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari deve essere successiva alla data della delibera di assunzione della partecipazione da parte della SIMEST e può avvenire a fronte di apporti sia in denaro che in natura.

Sono agevolabili i versamenti o gli apporti effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Al fine di consentire la valutazione della congruità degli apporti in natura, il richiedente deve produrre una perizia giurata o una valutazione di una società specializzata. La SIMEST può disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo è a carico dell'impresa richiedente.

In relazione al momento dell'acquisizione della quota di capitale di rischio da parte dei soggetti beneficiari, occorre tenere presente:

nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, la quota si intende acquisita nel momento in cui detta impresa abbia acquistato piena personalità giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento al capitale della stessa;

nel caso di impresa all'estero già costituita e di acquisizione attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, la quota si intende acquisita nel momento in cui la delibera di aumento del capitale dell'impresa all'estero abbia piena efficacia giuridica ed i soggetti beneficiari abbiano effettuato il primo versamento in relazione a detto aumento;

nel caso di impresa all'estero già costituita e di acquisizione attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote, la quota si intende acquisita nel momento in cui i soggetti beneficiari acquistano la qualità di soci.

Non sono ammissibili all'agevolazione i finanziamenti che beneficiano di altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, fatta eccezione per gli interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.

3. Importo agevolabile del finanziamento

L'importo agevolabile dei finanziamenti, nei limiti di cui ai successivi punti 4 e 6, è fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota di partecipazione dell'impresa italiana richiedente fino al 51% del capitale dell'impresa estera. Qualora la quota di partecipazione superi il 51%, l'importo agevolabile risulta quindi pari al 90% del 51% del capitale dell'impresa estera.

Ove più imprese italiane partecipanti al capitale di una stessa impresa estera con una quota complessiva di partecipazione superiore al 51% del capitale richiedano l'agevolazione, la stessa viene proporzionalmente determinata sulla base dei rispettivi apporti, nel rispetto comunque dei limiti di cui ai punti 4 e 6.

Nel caso in cui un'impresa italiana presenti domanda di agevolazione relativamente ad un aumento di capitale, l'importo massimo agevolabile è pari al 90% della partecipazione al suddetto aumento, purché non superiore al 90% del 51% del capitale complessivo dell'impresa estera, comprensivo dell'aumento (detenuto dalla stessa impresa e/o da altri soci italiani o esteri, sia imprese che persone fisiche). Nel computo del limite del 90% del 51% del capitale complessivo si tiene conto di eventuali importi già agevolati dal comitato a favore della stessa impresa richiedente per la medesima iniziativa, detraendone, nel caso, l'importo eccedente.

Per il computo del limite del 51% non viene in nessun caso considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nell'impresa estera.

Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti in lire o in euro e dell'intensità d'aiuto di cui al punto 6, il tasso di cambio applicabile è quello vigente quindici giorni lavorativi prima della data di delibera della concessione dell'agevolazione, tenendo presente quanto segue:

nel caso di valuta di un Paese appartenente all'Unione monetaria europea, il tasso di conversione è quello stabilito dal Consiglio europeo in base all'art. 109L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

nel caso di valute di Paesi non appartenenti all'Unione monetaria europea, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 312/1993, i tassi di cambio sono quelli rilevati ai sensi dello stesso articolo;

nel caso di valute non comprese nel suddetto articolo, il tasso di cambio è quello rilevato dall'UIC, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione euro/lira, stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto art. 109L.

Qualora la documentazione relativa all'impresa all'estero indichi una valuta diversa da quella del Paese in cui la stessa è costituita, la valuta di riferimento, ai fini del calcolo del controvalore in lire o in euro della partecipazione, è quella che si evince da tale documentazione.

4. Limiti di importo dei finanziamenti agevolabili

I finanziamenti in questione sono ammissibili entro i seguenti limiti:

a) importo massimo ammesso all'agevolazione per impresa e per anno solare: lire 75 miliardi o controvalore in euro;

b) importo massimo ammesso all'agevolazione per gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato e per anno solare: lire 150 miliardi o controvalore in euro.

Il limite di cui alla lettera *b)* è applicato fermo restando il limite di cui alla lettera *a).*

5. Definizione di piccola e media impresa.

Per poter effettuare la verifica dell'intensità massima di aiuto di cui al successivo punto 6, è necessario stabilire la dimensione dell'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria, per i quali si rimanda all'allegato 2.

6. Determinazione dell'intensità di aiuto.

L'importo agevolabile del finanziamento deve essere ridotto qualora lo stesso porti a superare l'intensità massima di aiuto consentita dalla normativa dell'Unione europea, determinata nelle percentuali del 5,67%. 7,5% e 15% dell'investimento complessivo dell'impresa all'estero rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese.

Il calcolo dell'intensità di aiuto viene effettuato sulla base delle modalità e criteri di cui all'Allegato 3.

Qualora la percentuale riscontrata risulti superiore a quella ammissibile, l'importo agevolabile del finanziamento viene conseguentemente ridotto fino a ricondurre la percentuale di intensità di aiuto nella norma.

Per la determinazione dell'investimento complessivo i criteri cui fare riferimento sono, in linea di principio, i seguenti:

nel caso di impresa all'estero di nuova costituzione, l'investimento complessivo è pari all'investimento fisso più il circolante;

nel caso invece di impresa all'estero già costituita, l'investimento complessivo è pari al valore della stessa impresa, calcolato sulla base del patrimonio netto (eventualmente rettificato) maggiorato degli investimenti aggiuntivi, incluso il relativo circolante.

Il valore dell'investimento complessivo deve essere dichiarato dall'impresa richiedente. È comunque facoltà della SIMEST di utilizzare i documenti e gli eventuali altri elementi di valutazione già acquisiti ai fini dell'assunzione della partecipazione di competenza, eventualmente richiedendo anche una valutazione tecnica di una società specializzata.

Nel caso di più finanziamenti relativi ad una medesima iniziativa da parte della stessa impresa richiedente o da parte di più imprese appartenenti al medesimo gruppo economico (i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto, viene preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti per i quali viene richiesta l'agevolazione. Pertanto, se l'agevolazione su tali finanziamenti viene richiesta e quindi concessa in tempi diversi, al momento della seconda e delle successive agevolazioni il calcolo dell'intensità di aiuto viene effettuato sull'importo complessivo dei finanziamenti e dell'investimento. Qualora alle date di ammissione all'agevolazione siano vigenti tassi di attualizzazione diversi, il calcolo viene effettuato al tasso risultante dalla media dei suddetti tassi, ponderata per gli importi richiesti.

Qualora l'intensità di aiuto sia da ricondurre nella norma, la riduzione viene effettuata sull'ultimo finanziamento ammesso all'agevolazione.

7. Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione.

7.1. Valuta di denominazione

I finanziamenti devono essere denominati in lire o in euro.

7.2. Durata

La durata massima dei finanziamenti non può eccedere gli 8 anni a partire dalla data della prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di 3 anni.

7.3. Tasso di interesse.

Il tasso di interesse del finanziamento è liberamente concordato tra l'impresa richiedente e la banca finanziatrice.

7.4. Modalità di rimborso

Il rimborso in linea capitale deve avvenire in rate semestrali, posticipate e consecutive, la prima delle quali scadente a sei mesi dal termine del periodo di utilizzo e preammortamento. Le rate devono essere calcolate sulla base di un piano di ammortamento a quote costanti di capitale oppure sulla base di un piano di ammortamento a rata costante (capitale + interessi).

Le quote interessi nel periodo di preammortamento devono essere corrisposte alle scadenze semestrali corrispondenti per giorno e mese a quelle previste per le rate in linea capitale.

8. Contributo agli interessi

8.1. Tasso di contribuzione

Il tasso di contribuzione è pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 per il credito agevolato ai settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Tale tasso è utilizzato ai fini del calcolo del contributo agli interessi e rimane fisso per tutta la durata dell'agevolazione.

8.2. Valuta di denominazione

Il contributo agli interessi è erogato in lire o in euro.

PARTE II

ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Domanda di ammissione all'agevolazione

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST utilizzando l'apposito modulo (Allegato 1) o in conformità ad esso, corredata della documentazione in esso indicata e sottoscritta con firma autografa.

Tale domanda può essere presentata anche prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST di partecipazione nell'impresa all'estero, e comunque non oltre tre mesi dopo la stessa data.

Al fine di favorire l'impresa nella presentazione della domanda, con la comunicazione della suddetta delibera di partecipazione la SIMEST invia all'impresa anche il modulo di domanda di cui all'Allegato 1, già pre-compilato con i dati in suo possesso. Una volta verificato, eventualmente aggiornato, completato e sottoscritto, il modulo viene restituito dall'impresa alla SIMEST.

Qualora l'impresa intenda presentare la domanda prima della data della delibera di partecipazione; essa può compilare interamente il modulo o chiedere anticipatamente alla SIMEST l'invio del modulo pre-compilato.

Considerato che la concessione delle agevolazioni è assoggettata alle disposizioni in materia di antimafia, il richiedente deve trasmettere alla SIMEST, quando necessario, la documentazione di cui all'allegato 4.

La SIMEST, in conseguenza di specifiche esigenze istruttorie, può richiedere, in aggiunta al modulo di domanda e alla documentazione allegata allo stesso, integrazione di dati e documenti, nonché chiarimenti.

2. Assegnazione del numero di posizione

La SIMEST assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta o fax) entro dieci giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande è quella della ricezione da parte della SIMEST; la documentazione che perviene dopo le ore 17 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo.

3. Termine per l'accoglimento della domanda

Le domande di ammissione all'agevolazione sono sottoposte alle determinazioni del comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di domanda (Allegato 1) - comprese eventualmente le informazioni prefettizie - e della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST contenente le condizioni ed i termini della partecipazione nell'impresa all'estero.

Le domande sono sottoposte alle deliberazioni del comitato entro il termine di sei mesi dalla data di completamento della documentazione.

La delibera di concessione dell'agevolazione è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico dell'apposito Fondo contributi.

Ove le disponibilità finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il comitato provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dalle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. In caso di domande presentate contemporaneamente da più imprese in possesso di certificazione di qualità, si farà riferimento al numero di protocollo di arrivo.

4. Decadenza delle domande di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda, le integrazioni di dati e documenti, nonché i chiarimenti richiesti, non pervengano entro il termine di sei mesi dalla data di richiesta della SIMEST, salvo che il termine non venga interrotto per giustificati motivi approvati dalla stessa SIMEST.

5. Comunicazione di accoglimento della domanda

La SIMEST comunica in forma scritta (posta o fax), alle imprese richiedenti, l'ammissione all'agevolazione e le relative condizioni ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda, entro dieci giorni dalla data della delibera del comitato.

Con l'ammissione all'agevolazione la SIMEST comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione del contributo agli interessi.

6. Stipula del contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento tra l'impresa e la banca finanziatrice deve essere stipulato non oltre sei mesi dalla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del comitato, salvo i casi in cui il Comitato approvi una proroga di detto termine sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa.

PARTE III

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Decorrenza dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo decorre dalla data di ciascuna erogazione del finanziamento sempreché:

a) sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST;

b) l'impresa richiedente abbia effettuato i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio nell'impresa all'estero;

c) l'impresa abbia trasmesso la necessaria documentazione prevista nel modulo di domanda (Allegato 1).

Conseguentemente, qualora anche uno solo degli eventi sopra indicati sia successivo all'erogazione del finanziamento, l'intervento agevolativo decorre dalla data di tale successivo evento.

In ogni caso, i versamenti o gli apporti dell'impresa richiedente sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

2. Domanda di erogazione del contributo

La domanda di erogazione del contributo agli interessi deve essere effettuata in corrispondenza dell'erogazione di ciascun utilizzo del finanziamento da parte della banca concedente e deve essere presentata dall'impresa alla SIMEST, utilizzando l'apposito modulo (Allegato 6) o in conformità ad esso, completa della documentazione necessaria. Tale domanda deve pervenire alla SIMEST in data successiva alla comunicazione dell'ammissione all'agevolazione ed almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza del primo periodo di pagamento degli interessi.

Qualora la domanda di erogazione non sia corredata della documentazione completa e regolare, la SIMEST entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di erogazione può chiedere chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva.

3. Modalità di calcolo del contributo

Il contributo agli interessi è corrisposto all'impresa, anche per il tramite della banca finanziatrice, in misura pari al 50% del tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed è erogato in lire o in euro.

Il tasso di riferimento di cui sopra deve intendersi espresso in termini di tasso effettivo annuo posticipato. Pertanto per il calcolo dei contributi, da effettuare sull'importo in essere del finanziamento, il tasso di contribuzione, pari al 50% del tasso di riferimento, viene trasformato in equivalente tasso nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata.

Sarà cura della SIMEST inviare all'impresa richiedente il piano dell'intervento agevolativo relativo a tutta la durata del rimborso del finanziamento, nei limiti dell'importo ammesso all'agevolazione, all'atto di ciascuna erogazione del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del modulo di domanda e della relativa documentazione, completa e regolare. di cui all'Allegato 6.

4. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato, in via semestrale posticipata. sia nel periodo di preammortamento che nel successivo periodo di rimborso, sulla base delle rate interessi del finanziamento concesso all'impresa. Per il computo dei giorni viene utilizzato l'anno commerciale (360/360).

Il contributo agli interessi viene erogato non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa richiedente, attestante tra l'altro l'avvenuto pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento, redatta secondo il modulo per l'erogazione semestrale, di cui all'Allegato 7.

Per ciascuna scadenza, il contributo non viene erogato se di importo inferiore a Lit. 100.000 o controvalore in Euro.

A norma di legge, il contributo sugli interessi è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.

5. Maggiorazioni

Le maggiorazioni da corrispondere in caso di ritardato pagamento delle somme per contributo agli interessi sono calcolate in regime di capitalizzazione semplice su base 360/360.

Per il calcolo delle maggiorazioni il tasso da utilizzare è l'Euribor ad un mese determinato con riferimento al momento in cui dette maggiorazioni sono dovute, Il tasso preso a base per il suddetto calcolo è applicato con periodicità mensile; pertanto, per i periodi di maggiorazione superiori al mese i tassi applicabili sono quelli vigenti il primo giorno di ciascun periodo successivo.

6. Termine di utilizzo

L'erogazione del finanziamento deve avvenire entro il periodo di preammortamento, che non potrà superare i tre anni dalla data della prima erogazione.

PARTE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Controlli

È riservata al comitato la possibilità di disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni, secondo un programma di controlli deliberato all'inizio di ciascun anno.

L'attività di controllo deliberata dal comitato può essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni pubbliche competenti in materia.

2. Variazioni

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla SIMEST ogni evento che possa determinare una modifica delle condizioni dell'intervento agevolativo.

3. Proroghe del termine di utilizzo

Eventuali proroghe del termine di utilizzo, comunque non oltre il termine di cui al punto 6 della Parte III, devono essere approvate dalla SIMEST sulla base di richieste motivate da parte dell'impresa.

Nel caso in cui non sia pervenuta alla SIMEST entro due mesi dal termine del periodo di utilizzo, domanda di proroga o comunicazione attestante l'erogazione a saldo del finanziamento entro il suddetto termine, l'intervento agevolativo sulle quote di finanziamento non utilizzate decade d'ufficio.

4. Mancato o ritardato pagamento

Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del finanziamento, deve essere comunicato dall'impresa entro 30 giorni successivi alla prevista data di pagamento.

5. Cessione di quote tra imprese italiane

Nel caso in cui un'impresa italiana sia già beneficiaria del contributo e intenda cedere la propria quota di partecipazione ad un'altra impresa italiana (appartenente o no allo stesso gruppo economico), quest'ultima può subentrare nell'agevolazione previa approvazione da parte della SIMEST.

6. Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo

L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di:

a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;

b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attività;

c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata;

d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa all'estero nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare alla SIMEST, con la massima tempestività, il verificarsi di detti eventi.

Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti imputabili all'impresa richiedente e non sanabili, il comitato delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso comitato, del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito.

Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti non imputabili all'impresa richiedente, il comitato delibera la revoca totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso comitato del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea sulle. operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione.

7. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Riferimento SIMEST ....
(a cura del destinatario)

Allegato 1

SIMEST SPA
AREA AGEVOLAZIONI
VIA G. PAISIELLO, 5
00198 R O M A

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 100/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE (*)

A - IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione	....
Sede	*Via/Piazza* .... *n°* .... *C.A.P.* .... *Comune* .... *Prov.* .... *Recapito telefonico* .... *Numero fax* ....

(*) Il modulo di domanda è disponibile sul sito Internet di SIMEST (www.simest.it) e una volta compilato, può essere trasmesso su floppy disk, ovvero via posta elettronica a: legge100@simest.it

L'invio del modulo tramite una delle due modalità sopra indicate, NON esime dal regolare invio dello stesso su supporto cartaceo, unico documento che fa fede ai fini legali.

Il modulo può essere fornito su dischetto, dietro specifica richiesta da inoltrare via fax a SIMEST Via G. Paisiello, 5 - 00198 Roma - fax n.: 06-84436840.

Codice fiscale	*Partita IVA*	*Iscrizione Registro Imprese n.* .... *dal* ....
....	....	*presso C.C.I.A.A. di* ....
Settore di attività .... *Codice ISTAT*		

Categoria di appartenenza	❑ *grandi imprese*	❑ *medie imprese*	❑ *piccole imprese*

Come definito dalla disciplina comunitaria *(v. Allegato 2 Circolare SIMEST)*, in base ai seguenti requisiti:

- dipendenti: n. ....
- fatturato annuo: Euro ....
- totale di bilancio annuo: Euro ....
- requisito di indipendenza: ❑ *SI* ❑ *NO*

Certificazione di qualità ❑ *SI* ❑ *NO*

- se *SI*, specificare quale: ....

B - IMPRESA ESTERA

Denominazione	

❑	**Impresa di nuova costituzione** (al momento dell'acquisizione da parte dell'impresa italiana della partecipazione oggetto della presente domanda di agevolazione)

Costituzione ❑ *non ancora avvenuta* ❑ *avvenuta il* ....

Sede	
Oggetto sociale	
Settore di attività	
Capitale sociale	

Compagine sociale - Partecipanti e quote

Generalità / Denominazione / Ragione sociale	Partecipazione %

Investimento complessivo *(ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto)*

	(valuta)	*(importo)*
◆ Investimenti fissi	....	....
◆ Circolante	....	....
◆ Totale	....	....

<table>
<tr><td>❑</td><td colspan="4">Impresa già costituita (al momento dell'acquisizione da parte dell'impresa italiana della partecipazione oggetto della presente domanda di agevolazione)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Costituzione avvenuta il ....</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Prima dell'acquisizione</td><td>Sede</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Oggetto sociale</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Settore di attività</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Capitale sociale</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dopo l'acquisizione</td><td>Sede</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Oggetto sociale</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Settore di attività</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Capitale sociale</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Compagine sociale - Partecipanti e quote</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Generalità / Denominazione / Ragione sociale</td><td colspan="2">Partecipazione %</td></tr>
<tr><td>Prima dell'acquisizione</td><td>Dopo l'acquisizione</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Presenza dell'impresa italiana richiedente nel capitale dell'impresa estera prima dell'acquisizione della partecipazione in questione
SI ❑ NO ❑</td></tr>
<tr><td colspan="5">In caso affermativo
• Data completamento versamento quote precedenti:...
• Data completamento acquisto di azioni o quote precedenti...</td></tr>
</table>

Investimento complessivo *(ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto)*

	(valuta)	*(importo)*
◆ Valore impresa *(patrimonio netto)*	....	....
◆ Investimenti fissi aggiuntivi	....	....
◆ Circolante aggiuntivo	....	....
◆ Totale	....	....

C - PARTECIPAZIONE IMPRESA RICHIEDENTE

(valuta)	*(importo)*
....	....

Tipo di apporto	❑ *Apporto in denaro* ❑ *Apporto in natura* ❑ *Apporto misto* *(◆............ % in denaro ◆.............. % in natura)*

Modalità di acquisizione della partecipazione

❑ *a seguito di costituzione dell'impresa estera (impresa di nuova costituzione)*

❑ *a seguito di aumento di capitale dell'impresa estera (impresa già costituita)*

- *data delibera di aumento :* ....
- *tempi previsti di versamento:* ....

❑ *a seguito di acquisto da terzi (soggetti di diritto italiano o estero, non collegati in alcun modo all'impresa richiedente) di azioni o quote dell'impresa estera (impresa già costituita)*

- *tempi previsti di acquisto:* ....
- *la congruità del prezzo di acquisto è stata fatta*
  - ❑ *sulla base delle quotazioni di borsa*
  - ❑ *da parte di una società specializzata*
  - ❑ ....

D - PARTECIPAZIONE SIMEST

❑ *non ancora deliberata*	❑ *deliberata il* ....

E - FINANZIAMENTO

Finanziatore: ....
Importo del finanziamento: *(Lit/Euro)* ....
Contratto di finanziamento: ❑ *non ancora stipulato* ❑ *stipulato il* ....
Quota partecipazione coperta dal finanziamento ....
Durata totale del finanziamento (1) *(dalla prima erogazione)* .... di cui: ◆ *preammortamento*: .... ◆ *ammortamento*: ....
Piano di ammortamento: ❑ *rata (capitale+interessi) costante* ❑ *quota capitale costante*

(1) in assenza di indicazioni sulla durata, il calcolo per la determinazione dell'intensità di aiuto verrà effettuato sulla base della durata massima consentita (3 anni di preammortamento + 5 anni di ammortamento)

ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA

(qualora la documentazione sia già stata inviata alla SIMEST ai fini dell'assunzione della partecipazione da parte della stessa, barrare l'apposita casella senza procedere ad un nuovo invio)

❑ Bilancio completo ed approvato riferito all'ultimo esercizio (❑ *già inviato*)

❑ Bilancio consolidato completo ed approvato riferito all'ultimo esercizio (nel caso di impresa appartenente ad un gruppo economico) (❑ *già inviato*)

❑ Copia atto costitutivo e statuto sociale dell'impresa estera ove esistenti o in alternativa eventuali accordi già siglati con il partner locale e/o bozza di statuto (❑ *già inviata*)

❑ In caso di apporti in natura, perizia giurata attestante la congruità del valore attribuito ai singoli beni apportati o da apportare redatta da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, o valutazione di una società specializzata
(❑ *già inviata;* ❑ *da inviare con la domanda di erogazione del contributo agli interessi*)

❑ Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o in copia autentica) corredato dell'apposita dicitura antimafia (solo se necessario in base all'Allegato 4 della Circolare SIMEST; in caso contrario, barrare ❑ *non necessario*)

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

L'impresa richiedente dichiara di aver letto l'"informativa" ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di cui all'allegato 5 della Circolare SIMEST, e di rilasciare liberamente il consenso per il trattamento di dati personali comuni da parte della SIMEST S.p.A. e per la comunicazione alle categorie di soggetti come indicato al punto 4, lettera B, dell'informativa stessa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

(Timbro dell'impresa e firma)

L'IMPRESA RICHIEDENTE DICHIARA

- che la partecipazione oggetto della presente domanda di agevolazione non beneficia di altre provvidenze pubbliche in materia (fatta eccezione per gli interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali);
- che l'acquisizione di detta partecipazione è successiva alla data della delibera di assunzione della partecipazione da parte della SIMEST (v. Circolare SIMEST per la concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 4 della legge 100/90 e successive modifiche, parte I, punto 2, capoverso 3);
- che i dati e le notizie riportati, nel presente modulo di domanda e nei documenti allegati sono veri e conformi alla documentazione originale in suo possesso;
- che si impegna a comunicare tempestivamente alla SIMEST ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
- di tenere a disposizione della SIMEST ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione dell'agevolazione;
- di essere a conoscenza che l'intervento della SIMEST è disciplinato, oltre che dalla normativa in oggetto e dalle relative disposizioni di attuazione, anche dalla Circolare SIMEST per la concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 4 della legge 100/90 e successive modifiche.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________ ____________________

(luogo e data) (Timbro dell'impresa e firma)

riferimento da citare nella risposta: ____________________

nominativo della persona da contattare: ____________________

recapito telefonico: ____________________

recapito fax: ____________________

Allegato 2

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Per definire l'appartenenza alla categoria di piccola o media impresa, si indicano **i tre requisiti** richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. n. C 213 del 23.7.1996).

	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
1.- DIPENDENTI	meno di 50	meno di 250
2.- FATTURATO ANNUO	non superiore a Euro 7 milioni	non superiore a Euro 40 milioni
oppure		
TOTALE DI BILANCIO ANNUO	non superiore a Euro 5 milioni	non superiore a Euro 27 milioni
3.- REQUISITO DI INDIPENDENZA		

1. - DIPENDENTI

Il numero delle persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno, ULA, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

2. - FATTURATO / TOTALE DI BILANCIO

I dati sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In particolare per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle

vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume di affari.

3. - REQUISITO DI INDIPENDENZA

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto, quali risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non siano detenuti per il 25% o più da un'altra impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso. Pertanto al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori.

Tale limite può essere superato nei seguenti casi:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Nel caso in cui l'impresa richiedente detenga anche indirettamente (cioè per il tramite di una o più imprese di cui essa detenga il capitale o i diritti di voto per il 25% o più) il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, per la verifica dei limiti riguardanti il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale di bilancio annuo, si dovrà considerare la somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Per l'inclusione nella categoria di piccola o media impresa, i tre requisiti (indipendenza, numero di dipendenti e fatturato o bilancio) sono cumulativi nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Si considera invece grande l'impresa che superi anche uno solo dei parametri stabiliti per la media impresa.

Allegato 3

CALCOLO DELL'INTENSITA' DI AIUTO

Per il calcolo dell'intensità di aiuto di un finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 4 della legge 100/90 è utilizzata la seguente formula:

$$PIA = \frac{VA.CONT.INT.}{INV}$$

dove:

- PIA = percentuale di intensità di aiuto;
- VA.CONT.INT = valore attuale, al tasso stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del piano dei contributi agli interessi. Tale piano è ottenuto applicando agli importi in essere del finanziamento (per tutta la durata, compreso l'intero periodo di preammortamento) un tasso pari al 50% del tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale (art. 20 del D.P.R. n. 902/76), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

  Nel caso di ammortamento a rata costante, gli importi in essere del finanziamento sono quelli risultanti da un piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento.

  Qualora alla data di presentazione alla SIMEST della domanda di agevolazione il contratto di finanziamento non risultasse ancora firmato, il tasso di riferimento di cui sopra è quello vigente alla data della domanda di agevolazione.

- INV = importo dell'investimento nell'impresa estera, inteso come valore della stessa aumentato degli investimenti aggiuntivi nel caso di impresa già costituita e come valore dei soli investimenti nel caso di nuova impresa.

Allegato 4

CIRCOLARE SIMEST N. 3/99 del 9.2.1999

Legge 575/65 e successive modificazioni – Disposizioni contro la mafia. Condizioni, modalità e tempi per la presentazione alla SIMEST S.p.A. della documentazione a fini antimafia (Circolare antimafia)

Con riferimento alla Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare al D.P.R. 3.6.98 n. 252 -"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"-, si ritiene opportuno aggiornare gli adempimenti - in tema di cautele antimafia - cui ottemperare in caso di richiesta di intervento agevolativo alla SIMEST.

1. Operazioni assoggettate

Gli interventi agevolativi o di inserimento dei contratti nelle linee di credito agevolate, ai sensi delle leggi di seguito indicate, che comportino un'agevolazione di valore complessivo superiore a Lit. 300 milioni (calcolata secondo i criteri previsti al successivo paragrafo 4) sono assoggettati alla disciplina della normativa antimafia.

- Legge 394/81, art. 2;
- Legge 100/90, art. 4;
- Legge 304/90, art. 3;
- Legge 19/91, art. 2, comma 7;
- Legge 317/91, art. 14;
- Decreto Lgs. 143/98, Capo II (già Legge 227/77).

Salvo quanto previsto al successivo punto 5, per le operazioni di cui sopra la SIMEST dovrà acquisire le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252 prima della concessione dell'intervento agevolativo ad eccezione:

- delle operazioni ai sensi delle Leggi 394/81 e 304/90, per le quali dette informazioni dovranno essere acquisite prima della stipula del contratto di finanziamento;
- delle operazioni ai sensi del Decreto Lgs. 143/98, Capo II (già Legge 227/77)

relative a crediti open, per le quali dette informazioni dovranno essere acquisite prima dell'inserimento del contratto commerciale nella linea di credito. Le banche italiane che ritengano di continuare ad autorizzare direttamente l'inserimento dei contratti nelle linee di credito agevolate potranno procedere subordinatamente alla comunicazione di apposito nulla-osta da parte della SIMEST, rilasciato a seguito dell'acquisizione da parte della stessa, ove necessarie in relazione al valore dell'agevolazione, delle informazioni antimafia.

2. Soggetti nei confronti dei quali devono essere acquisite le informazioni antimafia

I soggetti per i quali devono essere acquisite le informazioni antimafia sono

a) l'impresa beneficiaria, se società, consorzio o associazione riconosciuta,

b) tutti i soggetti caso per caso di seguito indicati:

- impresa individuale: l'imprenditore;
- società in nome collettivo: tutti i soci;
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa: il legale rappresentante e tutti gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- società estera con sede secondaria in Italia: coloro che la rappresentino stabilmente in Italia;
- consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi: il legale rappresentante e gli imprenditori o società consorziate con i relativi legali rappresentanti e amministratori come caso per caso previsti;
- consorzio con attività esterna, società consortile o consorzio cooperativo: il legale rappresentante e tutti gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché i legali rappresentanti e tutti gli altri amministratori dei consorziati o soci, come caso per caso previsti;
- associazione riconosciuta o non riconosciuta: il legale rappresentante e ciascun componente l'organo amministrativo;
- impresa di costruzioni: oltre ai soggetti come sopra caso per caso previsti, il direttore tecnico.

Sono esclusi dall'obbligo di accertamento "antimafia":

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche;

- i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art.10 della legge 31.5.65, n.575;
- i soggetti che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale.

La sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra dovrà essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante, che sarà considerata valida anche per successive richieste di intervento, contenente l'impegno a comunicare immediatamente l'eventuale venir meno delle cause di esclusione medesime.

3. Documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia

Ai fini della richiesta delle informazioni antimafia è necessaria la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o in copia autentica) corredato dell'apposita dicitura antimafia "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma". Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per le imprese di costruzioni, il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico. Il predetto certificato con dicitura antimafia può essere richiesto solo dall'interessato o da persona dallo stesso delegata e deve pervenire alla SIMEST entro sei mesi dal suo rilascio;
- in luogo o ad integrazione del certificato, può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni, esclusa la dicitura antimafia.

Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a trasmettere documentazione effettivamente rispondente alla realtà aziendale e sono tenute ad integrare l'eventuale incompletezza o mancato aggiornamento dei documenti sopra indicati.

Le imprese devono comunicare le eventuali variazioni dei soggetti di cui al paragrafo 2), lett. b, che dovessero intervenire tra la domanda e la concessione dell'agevolazione, ovvero il diverso momento previsto al paragrafo 1), nonché le eventuali variazioni di cui sopra che dovessero intervenire, anche successivamente, nel corso dell'intervento agevolativo, ai fini dei conseguenti aggiornamenti delle relative informazioni prefettizie. Nelle operazioni ex Decreto Lgs. 143/98, Capo II (già Legge 227/77), le variazioni intervenute

successivamente all'ammissione all'agevolazione dovranno essere comunicate fino al momento in cui l'operazione finanziaria ha esaurito la sua efficacia nei confronti dell'esportatore, beneficiario dell'intervento agevolativo. Vale a dire: a) erogazione del contributo a fronte dell'utilizzo a saldo dell'impegno allo sconto (nelle operazioni di smobilizzo), b) regolamento dell'intera quota dilazionata tramite tiraggi sul contratto di finanziamento (nelle operazioni di anticipazione).

Gli adempimenti antimafia dovranno essere rinnovati nei casi di modifica della titolarità del rapporto giuridico oggetto di agevolazione (fusioni e accolli) o comunque di subingresso di un diverso soggetto beneficiario.

Si ricorda che le banche richiedenti le agevolazioni concesse dalla SIMEST effettuano un'attività istruttoria non meramente esecutiva e sono quindi abilitate, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 14/12/94, a richiedere direttamente le informazioni prefettizie.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 252/98, la richiesta di informazioni può essere presentata anche direttamente dall'impresa interessata al Prefetto della provincia in cui la medesima ha sede, previa comunicazione alla SIMEST (da inviare anche a mezzo fax) di voler procedere direttamente a tale adempimento.

L'utilizzo di tali facoltà contribuirà ad un iter procedurale più celere ed efficiente.

4. Criteri di calcolo dell'ammontare dell'agevolazione al fine della richiesta delle informazioni antimafia

Fermo il divieto, a pena di nullità, di frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione della normativa antimafia, il valore dell'intervento agevolativo della SIMEST in base al quale vanno acquisite le informazioni antimafia deve essere calcolato secondo i criteri di seguito indicati:

A) Operazioni ai sensi del Decreto Lgs. 143/98, Capo II (già Legge 227/77) con contributo agli interessi quantificabile al momento dell'accoglimento.

Il calcolo dell'ammontare dell'agevolazione, quantificato al momento dell'accoglimento, viene effettuato sulla base delle procedure contenute nei Regolamenti e nelle singole Circolari, emanati dalla SIMEST o già emanati dal Mediocredito Centrale e recepiti dalla SIMEST.

B) Operazioni ai sensi del Decreto Lgs. 143/98 Capo II (già Legge 227/77) con contributo agli interessi non quantificabile al momento dell'accoglimento.

Per le operazioni per le quali l'agevolazione non è quantificabile al momento dell'accoglimento, in considerazione della variabilità delle condizioni (tassi, cambi, ecc.) al momento dell'erogazione, si farà riferimento all'importo complessivo dell'operazione in linea capitale, stabilendo in via prudenziale il limite di 2 miliardi, al di sopra del quale verranno richieste le informazioni antimafia.

C) Operazioni ai sensi delle Leggi 100/90, 19/91 e 317/91.

Il calcolo dell'ammontare dell'agevolazione viene effettuato sulla base del differenziale complessivo tra il tasso di mercato e quello agevolato, quantificato al momento della relativa delibera di concessione del Comitato Agevolazioni. Per tasso di mercato si intende il tasso di riferimento normativamente individuato per la determinazione, in misura percentuale rispetto al medesimo, del tasso agevolato.

D) Finanziamenti agevolati ai sensi della Legge 394/81 e della Legge 304/90.

Il calcolo dell'ammontare dell'agevolazione viene effettuato sulla base del differenziale complessivo tra il tasso di mercato e quello agevolato, quantificato al momento della relativa delibera di concessione del Comitato Agevolazioni. Per tasso di mercato si intende il tasso di riferimento normativamente individuato per la determinazione, in misura percentuale rispetto al medesimo, del tasso agevolato.

Si precisa che per le operazioni di cui ai punti C) e D), per le quali i tassi da applicare dipendono dal momento della stipula dei relativi contratti di finanziamento, l'ammontare dell'agevolazione al momento della delibera di concessione, a titolo cautelativo per la possibile oscillazione dei tassi, viene maggiorato del 10%.

La data di decorrenza dell'intervento agevolativo rimane disciplinata dai Regolamenti per la concessione delle agevolazioni all'esportazione nonchè dalle Circolari, emanati dalla SIMEST o già emanati dal Mediocredito Centrale e recepiti dalla SIMEST, e la data di acquisizione della certificazione antimafia non condiziona la determinazione di detta data di decorrenza.

Il ritardo nell'acquisizione della certificazione antimafia potrà invece influire sulla data di decorrenza delle previste maggiorazioni in quanto la valuta di erogazione del contributo, intesa quale data di decorrenza del periodo di maggiorazione, non potrà essere anteriore alla data di acquisizione della suddetta certificazione antimafia.

5. Validità della documentazione antimafia

Le informazioni antimafia devono pervenire alla SIMEST entro sei mesi dalla data del rilascio da parte della Prefettura e sono utilizzabili anche per altri interventi agevolativi inerenti alla stessa impresa, purché la relativa domanda pervenga entro il suddetto semestre.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni antimafia da parte della Prefettura competente (sempreché risulti idoneamente documentata la suddetta data di ricezione), la SIMEST procederà, anche in assenza delle informazioni prefettizie, a deliberare la concessione dell'agevolazione e/o a formalizzare, ove previsti, i relativi atti contrattuali, salvo tuttavia sospendere le erogazioni fino a quando pervengano le suddette informazioni.

Detta sospensione delle erogazioni sarà applicata anche in caso di variazioni dei soggetti di cui al precedente paragrafo 2), lettere a) e b), intervenute successivamente alla concessione dell'agevolazione (o al diverso momento previsto al paragrafo 1), fino a quando pervengano le informazioni aggiornate, solo ove ciò si manifesti opportuno sulla base di circostanze particolari o sospette risultanti agli atti.

6. **Fase transitoria**

Le informazioni antimafia rilasciate dalle Prefetture prima del 28.9.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 252/98, sempreché pervenute entro sei mesi dal rilascio, saranno considerate validamente acquisite sotto il profilo della validità temporale.

SIMEST SPA

Allegato 5

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N.675/1996

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (di seguito Legge), ed in relazione alle seguenti categorie di dati personali che Vi riguardano e precisamente: nominativi, indirizzari, anagrafiche, dati fiscali e contabili, Vi informiamo di quanto segue.

I predetti dati personali sono raccolti da SIMEST S.p.A. (di seguito SIMEST) tramite comunicazione e/o trasmissione di documentazione da parte Vostra.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto nell'esercizio esclusivo dell'attività di SIMEST, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e persegue finalità:

A. connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

B. strettamente connesse e strumentali alla concessione dell'intervento agevolativo.

2. Modalità del trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento:

A. si attua con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

B. consiste nelle seguenti operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione del dato; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione e diffusione; conservazione; cancellazione/distruzione;

C. è effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e per via telematica;

D. è svolto direttamente dall'organizzazione di SIMEST, nonché da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili e/o di incaricati.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento a SIMEST:

A. dei seguenti dati personali che Vi riguardano, in relazione alla finalità di cui al punto 1, lett. A., è obbligatorio in ottemperanza alle norme appresso specificate:

- nominativo/ denominazione ed indirizzo, estremi fiscali, dati finanziari ed eventuali altri dati rilevanti per la legge sull'antiriciclaggio;
- nominativo/ denominazione ed indirizzo, estremi fiscali ed eventuali altri dati rilevanti per la legge antimafia.

Pertanto, per tali dati, il Vostro consenso non è richiesto e l'eventuale rifiuto a conferire i predetti dati determina una violazione di legge o di regolamento o di provvedimento dell'Autorità.

B. dei dati personali che Vi riguardano, in relazione alla finalità di cui al punto 1., lett. B., è strettamente necessario per la concessione dell'intervento agevolativo, nonché per la gestione del rapporto giuridico da esso derivante.

Per tali dati il relativo trattamento è condizionato al Vostro consenso, la cui formulazione è contenuta nel modulo di domanda di ammissione all'agevolazione, di cui all'allegato 1 della Circolare SIMEST, e l'eventuale diniego di consenso, comporta l'impossibilità di effettuare l'intervento agevolativo da Voi richiesto.

4. Comunicazione dei dati

A. Per le finalità di cui al punto 1 lett. A,

i dati personali conferiti secondo quanto indicato al punto 3 lett. A, devono essere comunicati dalla SIMEST ai soggetti prescritti dalla normativa vigente, che agiranno in qualità di distinti "titolari" delle rispettive operazioni di trattamento.

B. Per le finalità di cui al punto 1 lett. B,

i dati personali conferiti secondo quanto indicato al punto 3 lett. B, possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, quali distinti "titolari" di trattamento: *Ministero del commercio con l'estero, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'industria, del commercio e artigianato, Ministero del tesoro, del*

bilancio e della programmazione economica, Corte dei Conti, SACE, UIC, Banca d'Italia, nonché ad altri eventuali organismi legittimati da disposizioni di legge e/o agenti quali organi di vigilanza e controllo. Per tali comunicazioni si richiede il Vostro consenso secondo la formulazione contenuta nel modulo di domanda di ammissione all'agevolazione, di cui all'allegato 1 della Circolare SIMEST. Tali comunicazioni si rendono necessarie per la gestione dell'intervento agevolativo; in caso di diniego al consenso alle comunicazioni di tali dati ai soggetti indicati, SIMEST sarà impossibilitata a dare corso all'intervento agevolativo da Voi richiesto.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. Diritti dell'interessato

L'articolo 13 della Legge Vi riconosce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

i) la conferma dell'esistenza o meno di dati che Vi riguardano, anche se non ancora registrati e che tali dati vengano messi a Vostra disposizione in forma intelligibile;

ii) di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;

iii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

iv) di opporsi al trattamento con finalità di promozione commerciale.

7. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati che Vi riguardano è la SIMEST S.p.A..

[COMUNICAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO]

Allegato 6

(Su carta intestata dell'impresa richiedentè)

(da presentare in corrispondenza dell'erogazione di ciascun utilizzo del finanziamento)

SIMEST SPA
AREA AGEVOLAZIONI
VIA G. PAISIELLO, 5
00198 R O M A

DOMANDA DI EROGAZIONE SUL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 100/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE

N. posizione SIMEST: ....

Contratto di finanziamento del: ....

Importo del finanziamento: Lit/Euro ....

Banca finanziatrice: ....

Impresa estera: ....

Paese dell'impresa estera: ....

Con riferimento alla lettera di ammissione all'agevolazione n. .... del ...., si comunica:

a) che a valere sul contratto di finanziamento di cui sopra è stato erogato alla scrivente l'importo di Lit/Euro .... in data .... ;

b) che, a tale data, i conferimenti complessivamente effettuati dall'impresa richiedente (entro 2 anni dalla data di concessione dell'agevolazione) ammontano a Lit/Euro ....;

c) che la partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della suddetta impresa estera è stata acquisita e che alla data odierna tale partecipazione persiste.

Pertanto, si prega di procedere, in corrispondenza della scadenza delle rate interessi di detto finanziamento e a seguito di nostra dichiarazione redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 7 della Circolare SIMEST, all'accredito dell'importo del contributo agli interessi sul conto corrente bancario n .... presso ....
Sede/Filiale/Agenzia/Succursale ....

Al riguardo, si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia conforme all'originale:

☐ contratto di finanziamento (solo in corrispondenza dell'erogazione del primo utilizzo del finanziamento);

☐ piano di rimborso della quota di finanziamento erogata;

☐ perizia giurata attestante la congruità del valore attribuito ai singoli beni apportati redatta da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, o valutazione di una società specializzata, nel caso di apporti di natura. (Se già inviata barrare la casella ☐).

La scrivente dichiara che la presente domanda è effettuata nel rispetto delle norme e delle circolari vigenti e si obbliga, in relazione a quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ad applicare al proprio personale dipendente, per tutta la durata dell'intervento agevolativo della SIMEST, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Inoltre si impegna a tenere a disposizione della SIMEST i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione delle agevolazioni, nonché a comunicare tutte le variazioni, modifiche o vicende che abbiano influenza sulla prosecuzione dell'intervento agevolativo.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________ ____________________

(luogo e data) (Timbro dell'impresa e firma)

riferimento da citare nella risposta: ____________________

nominativo della persona da contattare: ____________________

recapito telefonico: ____________________

recapito fax: ____________________

[DOMANDA DI MATERIALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO]

Allegato 7

(Su carta intestata dell'impresa richiedente)

(da presentare in corrispondenza del pagamento di ciascuna rata interessi del finanziamento)

SIMEST SPA
AREA AGEVOLAZIONI
VIA G. PAISIELLO, 5
00198 R O M A

DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 100/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE

N. posizione SIMEST: ....

Contratto di finanziamento del: ....

Importo del finanziamento: Lit/Euro ....

Banca finanziatrice: ....

Impresa estera: ....

Paese dell'impresa estera: ....

Con riferimento al finanziamento di cui sopra, si dichiara:

a) che la scrivente ha effettuato in data .... il pagamento della rata di Lit/Euro ...., secondo quanto previsto dal piano di ammortamento del finanziamento stesso;

b) che, a tale data, persisteva la partecipazione della scrivente al capitale di rischio della suddetta impresa estera;

c) che l'operazione continua ad essere condotta nel rispetto delle norme e delle circolari vigenti.

Si prega, pertanto, di procedere all'erogazione del contributo agli interessi previsto in corrispondenza di detta rata interessi.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

(luogo e data)

____

(Timbro dell'impresa e firma)

riferimento da citare nella risposta: ______________________

nominativo della persona da contattare: ______________________

recapito telefonico: ______________________

recapito fax: ______________________

00A5837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 maggio 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni in materia di riduzione del debito pubblico».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il gruppo Lega nord, Camera dei deputati.

00A5838

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8981
Yen giapponese	96,81
Dracma greca	337,00
Corona danese	7,4570
Corona svedese	8,3075
Sterlina	0,61000
Corona norvegese	8,2490
Corona ceca	36,243
Lira cipriota	0,57254
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,93
Zloty polacco	4,0702
Tallero sloveno	205,2835
Franco svizzero	1,5575
Dollaro canadese	1,3600
Dollaro australiano	1,5810
Dollaro neozelandese	1,9845
Rand sudafricano	6,4349

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5873

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2000, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibidue - salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 9 giugno 2000, al 12 giugno 2000.

Con decreto ministeriale del 4 maggio 2000, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibimart - mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 9 giugno 2000, al 12 giugno 2000.

00A5831

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri, con sede presso l'Università di Bologna

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, è stato modificato l'art. 4 dello statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri con sede presso l'Università di Bologna.

00A5784

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.), in Verona.

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.), in Verona.

00A5785

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione Unione matematica italiana (U.M.I.), in Bologna

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione Unione matematica italiana (U.M.I.), in Bologna

00A5786

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata «Forep - Associazione per la ricerca sull'epilessia e sindromi correlate», in Roma.

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione denominata «Forep - associazione per la ricerca sull'epilessia e sindromi correlate», in Roma.

00A5787

Modificazione degli articoli 3, 6, 14, e 15 dello statuto dell'Associazione per la ricerca in cardiologia (A.R.C.), in Bari

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, sono stati modificati gli articoli 3, 6, 14, e 15 dello statuto dell'Associazione per la ricerca in cardiologia (A.R.C.), in Bari .

00A5788

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «Telematica per il sistema riabilitativo», in Ancona.

Con decreto ministeriale 5 maggio 2000, è stato riconosciuta la personalità giuridica del consorsio denominato «Telematica per il sistema riabilitativo», in Ancona.

00A5789

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Galliera Veneta

Con decreto n. 60105 in data 18 aprile 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Galliera Veneta censito al nuovo catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 8 - mappali: n. 679, mq 82; 680, mq 44 e 681, mq 160, per complessivi mq 286, non più utile ai fini della bonifica.

00A5833

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in contenitori PET in nuovi volumi

Con decreto n. 5308 del 26 aprile 2000 del presidente della giunta regionale della Campania, la società acqua minerale S. Ciro è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in comune di Ercolano (Napoli) in contenitori in PET nei nuovi volumi della capacità - da 50 e 100 cl.

00A5790

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 - commi 9 e 10 - della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia con sede in Novara dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia con sede in Novara:

settore scientifico-disciplinare Fl3C chirurgia maxillofacciale.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura del posto sopra indicato risulta disponibile sul titolo 1, categoria 03, capitolo 01, «Stipendi ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, categoria 03, capitolo 02 «Oneri a carico dell'università» del bilancio universitario dal 1° novembre 2000.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A5783

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 febbraio 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 17 maggio 1989 tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo I.R.I. (Deliberazione n. 1/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 51, prima colonna, nelle premesse, all'ultimo rigo del secondo capoverso, dove è scritto: «... le disposizioni della legge *10* marzo 1968, n. 64;», leggasi: «... le disposizioni della legge *1°* marzo 1968, n. 64;»;

alla pag. 52, seconda colonna, nella prima tabella, alla terza colonna (milioni di lire), relativamente alla voce «Centro di ricerca», dove è scritto: «*156.261*», leggasi: «*152.261*».

00A5808

Comunicato relativo alla deliberazione 15 febbraio 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II C "Assetto del territorio e lotta contro la siccità", per il periodo 1997/1999. (Deliberazione n. 24/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicate nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, seconda colonna, terzo capoverso, dove è scritto: «Vista la decisione della Commissione europea n. C (1999) 4170 del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione n. C (*1997*) 2231 del 31 luglio 1997 relativa ....», leggasi: «Vista la decisione della Commissione europea n. C (1999) 4170 del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione n. C (*97*) 2231 del 31 luglio 1997 relativa ....».

00A5839

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.